

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1967

(141<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Disciplina dell'Ente " Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto " » (542-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2607, 2608  
ARTOM . . . . . 2608  
GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 2608  
LO GIUDICE, *relatore* . . . . . 2607

« Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa Santuario della Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa, il compendio patrimoniale dello Stato, sito in Siracusa viale Luigi Cadorna, denominato " ex casa Ferrarotto " » (1772) (D'iniziativa dei deputati Sgarlata ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 2618, 2620  
COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 2619  
CUZARI, *relatore* . . . . . 2618, 2619  
FORTUNATI . . . . . 2619, 2620  
LO GIUDICE . . . . . 2619

« Aumento del limite di spesa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (2253) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, *f.f. relatore* . . . . . Pag. 2636, 2637  
BERTOLI . . . . . 2637

« Cessione in favore dell'Ente nazionale idrocarburi dell'immobile di proprietà dello Stato denominato " ex Polveriera di Panigaglia " sito in comune di Portovenere » (2324) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* 2627, 2630, 2632, 2633, 2635, 2636  
ARTOM . . . . . 2631, 2632, 2633, 2634  
BERTOLI . . . . . 2628, 2634  
COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 2633, 2634, 2635  
CUZARI . . . . . 2635  
FORTUNATI . . . . . 2630  
LO GIUDICE . . . . . 2630  
PIRASTU . . . . . 2629, 2630  
RODA . . . . . 2635  
SALERNI . . . . . 2629, 2632, 2635

« Modifica dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale » (2342)

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

141ª SEDUTA (25 luglio 1967)

(D'iniziativa dei deputati Mengozzi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	Pag. 2620, 2621, 2622
COLOMBO, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	2621
GAIANI . . . . .	2621
PIRASTU . . . . .	2621

« Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049 » (2359) (Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	2606, 2607
CONTI . . . . .	2607
GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	2607
PIRASTU . . . . .	2607

## SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE . . . . .	2625, 2626, 2627
BERTOLI . . . . .	2622, 2625, 2626
COLOMBO, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	2623, 2626
CONTI . . . . .	2624
CUZARI . . . . .	2625
DE LUCA . . . . .	2626
FORTUNATI . . . . .	2626
LO GIUDICE . . . . .	2623
SALERNI . . . . .	2624

La seduta è aperta alle ore 17,10.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Fortunati, Lo Giudice, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari e Salerni.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bertone è sostituito dal senatore Angelilli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Gaiani.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Colombo Vittorino, Gioia e Valsecchi e per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049 » (2359) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, numero 1049 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Come è noto, la legge 17 ottobre 1964, n. 1049, disponeva la ulteriore proroga per un quinquennio delle esenzioni dalla imposta di bollo previste in favore degli ammassi volontari per gli atti (e per atti si devono intendere le note, i conti, le fatture, eccetera) strettamente connessi con le operazioni di conferimento nonchè per l'ammasso del grano per contingente.

In particolare, l'articolo 2 della citata legge stabiliva l'applicazione, con decorrenza anticipata al 1° luglio 1962, delle agevolazioni in questione anche in ordine agli atti, documenti e quietanze relative ai rapporti fra gli istituti di credito e l'organismo di intervento per il finanziamento delle operazioni di acquisto e vendita di prodotti agricoli effettuati per conto dello Stato in conformità ai regolamenti adottati dalla Comunità economica europea.

Purtroppo però le ragioni che hanno suggerito la concessione delle predette agevolazioni fiscali e le varie proroghe della loro efficacia (che trovano fondamento nel perdurare della crisi agricola) sono tuttora valide e la necessità di una loro ulteriore proroga, pertanto, sussiste sia per quanto concerne gli ammassi volontari dei prodotti agricoli, sia per quanto concerne gli atti, documenti e quietanze relativi all'attuazione degli interventi di mercato previsti dai regolamenti adottati dal Consiglio della Comunità economica europea.

È stato perciò predisposto il presente disegno di legge, il quale all'articolo 1 del

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

141ª SEDUTA (25 luglio 1967)

testo originario stabiliva appunto l'ulteriore proroga per un quinquennio, con efficacia dalla loro cessazione, delle esenzioni dalla imposta di bollo degli atti relativi agli ammassi dei prodotti agricoli: a questo articolo però la Camera dei deputati ha ritenuto di aggiungere un ulteriore comma, il secondo del testo a noi pervenuto, nel quale è previsto che le stesse esenzioni siano estese alle operazioni di ammasso volontario compiute da cooperative di produttori regolarmente iscritti nei registri prefettizi, a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

L'articolo 2, che è rimasto immutato rispetto a quello originariamente proposto, prevede poi che le agevolazioni fiscali in parola si applichino anche agli atti relativi ai rapporti instaurati, a norma dell'articolo 14 della legge 13 maggio 1966, n. 303, tra gli assuntori dei servizi e gli istituti di credito.

Per le ragioni che nell'altro ramo del Parlamento sono state illustrate dal relatore, onorevole Bima, che in seguito ad ampia discussione sono state accolte dal Governo e che io condivido, propongo che il disegno di legge venga approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**P I R A S T U .** Siamo d'accordo.

**G I O I A ,** *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento.

**C O N T I .** Il nostro Gruppo è favorevole.

**P R E S I D E N T E ,** *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, già prorogate con legge 6 maggio 1957, n. 337, e

17 ottobre 1964, n. 1049, sono ulteriormente prorogate per un quinquennio con efficacia dalla loro scadenza.

Le stesse esenzioni sono estese alle operazioni di ammasso volontario compiute da cooperative di produttori regolarmente iscritti nei registri prefettizi a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 2 della legge 17 ottobre 1964, n. 1049, si applicano per un quinquennio anche agli atti, documenti e quietanze relativi ai rapporti instaurati, a norma dell'articolo 14 della legge 13 maggio 1966, n. 303, tra gli assuntori dei servizi e gli istituti di credito.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina dell'Ente " Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto " » (542-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'Ente " Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto " », già approvato dal Senato (e più precisamente da questa Commissione nella seduta del 22 giugno 1967) e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**L O G I U D I C E ,** *relatore.* La Camera ci ha rinviato questo disegno di legge con due articoli modificati, il 16 e il 21.

Dell'articolo 16 è stato soppresso il primo comma che recitava: « Le dimissioni volontarie o d'ufficio importano la perdita di qualsiasi diritto all'assegno vitalizio ». Tale soppressione è stata caldeggiata dal Governo d'accordo coi rappresentanti delle categorie interessate e credo che possa essere accettata anche da noi in quanto una affermazione di questo principio non serve a niente praticamente, perchè è evidente che in caso di dimissioni volontarie o d'ufficio, quando l'interessato non abbia maturato il termine per avere il trattamento di quiescenza, non ha diritto a quel trattamento e comunque sarebbe dannosa una affermazione di questo genere se si tien conto che il secondo comma stabilisce che in quei casi venga corrisposta una indennità di buonuscita, sia pure *una tantum*.

La modifica apportata, poi, al terzo comma, è soltanto di ordine formale in quanto dovuta alla soppressione del primo comma del testo approvato dal Senato.

L'articolo 21, invece, è stato privato degli ultimi due commi, cioè il quarto e il quinto, del testo approvato dal Senato. Tali commi riguardavano l'ammontare dell'indennità di buonuscita. Ignoro quali siano stati i motivi che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento a procedere a tale soppressione, ma suppongo che, essendo demandato al Consiglio d'amministrazione — terzo comma — il compito di determinare i criteri per l'erogazione della somma aggiuntiva, conseguentemente si sia voluto rimandare ad esso ogni compito al riguardo. Se è così, io non avrei alcuna difficoltà nell'approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Purtroppo la causa, involontaria, di questo ritorno del disegno di legge al Senato, sono io. Infatti i miei uffici hanno dimenticato di informarmi di questi due emendamenti che avrebbero dovuto essere presentati in questa sede. Di conseguenza alla Camera mi sono dovuto fare carico di questa presentazione, che è stata accolta, come mi auguro voglia fare adesso il Senato.

A R T O M . Chiedo all'onorevole Sottosegretario di conoscere il motivo di quella soppressione.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Abbiamo concordato la soppressione di quei commi perchè si è proceduto all'aumento dell'aliquota di ritenuta di cui all'articolo 2 dall'uno al due per cento, ma non essendo stato modificato, in correlazione, l'articolo 21 i dipendenti del lotto venivano a subire un notevole danno; di conseguenza siamo stati costretti a rispettare gli impegni assunti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do anzitutto lettura dei primi 15 articoli, approvati dalla Camera dei deputati senza modificazioni.

#### Art. 1.

L'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, assume la denominazione di « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ». Esso è disciplinato dalla presente legge, nonchè, per quanto riguarda la sua organizzazione e il suo funzionamento, da apposito statuto da approvarsi con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro.

L'Ente, che è amministrato da un Consiglio di amministrazione, è sottoposto alla tutela e alla vigilanza del Ministero delle finanze, il quale può ordinare ispezioni, accertamenti, controlli e sciogliere il Consiglio di amministrazione per gravi irregolarità o per altre cause che dovessero compromettere il raggiungimento delle finalità dell'Ente.

In caso di scioglimento, il Ministro delle finanze nomina un commissario straordinario, ovvero provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione secondo le norme fissate dallo statuto.

## Art. 2.

All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi del lotto, i quali pertanto non sono soggetti agli obblighi derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali.

I ricevitori e gli aiuto ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria contribuiscono al Fondo con una ritenuta generale sull'80 per cento del rispettivo aggio e tredicesima mensilità nella seguente misura:

dell'8 per cento per le ricevitorie di 1<sup>a</sup> classe;

del 7 per cento per le ricevitorie di 2<sup>a</sup> classe;

del 6 per cento per le ricevitorie di 3<sup>a</sup> classe;

del 5 per cento per le ricevitorie di 4<sup>a</sup> classe.

Gli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di una ricevitoria e i commessi avventizi contribuiscono con una ritenuta pari al 5 per cento dell'80 per cento della retribuzione effettiva, compresa la tredicesima mensilità. Con effetto dal 1° luglio 1955, detta ritenuta gravante per metà a carico dell'Amministrazione, va versata mensilmente per intero al Fondo, a cura del ricevitore, salvo rivalsa della quota a carico del personale. La quota a carico dell'Amministrazione è prelevata dai gestori dalla riscossione della ricevitoria con le stesse modalità previste nell'ultimo comma dell'articolo 191 del regolamento sul lotto, approvato con il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni.

Le ritenute previste dai commi precedenti si applicano sull'80 per cento della retribuzione e della tredicesima mensilità finchè tale criterio resta in vigore per i dipendenti statali.

A decorrere dall'esercizio successivo alla data di pubblicazione della presente legge, le percentuali di cui al secondo comma sono aumentate di 1,75 unità e le percentuali di cui al terzo comma sono aumentate di 2 unità.

A decorrere dalla stessa data di cui sopra le predette percentuali di ritenuta sono inoltre maggiorate di altre due unità il cui provento servirà a costituire la dotazione per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 21.

Le maggiori ritenute di cui ai due commi precedenti sono a completo carico degli iscritti al Fondo.

I contributi versati dagli iscritti al Fondo non sono rimborsabili agli interessati per alcun motivo, eccetto il caso di errori materiali.

Le vincite al lotto sono soggette ad una ritenuta dell'1 per cento in favore del Fondo.

Al Fondo sono pure devolute le somme derivanti da sanzioni pecuniarie inflitte ai ricevitori e agli aiuto ricevitori, le riduzioni di aggio applicate per motivi disciplinari, nonchè le somme ricavate dalla vendita delle matrici dei bollettari del lotto e degli oggetti fuori d'uso e tutti gli altri proventi eventuali.

## Art. 3.

L'Ente provvede:

1) a corrispondere assegni vitalizi al personale del lotto (ricevitori, aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti) collocato a riposo, dispensato dal servizio e revocato, nonchè ai commessi avventizi quando cessano dal servizio;

2) a corrispondere assegni continuativi alle vedove e agli orfani minorenni del personale suddetto morto in servizio od in pensione.

L'assegno continuativo è dovuto anche agli orfani maggiorenni ed alle orfane nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico di detto personale e nullatenenti. Sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove che si trovino nelle predette condizioni, purchè la convivenza a carico sussista da almeno 5 anni dopo la morte del marito.

Non si considerano nullatenenti gli orfani o le orfane maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore alle lire 240.000 annue, tenendo conto di eventuale altra pensione

od analogo assegno loro spettante o appartengano a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini dell'imposta complementare superi un milione di lire all'anno;

3) a corrispondere, agli iscritti all'Ente e ai titolari di assegni vitalizi, assegni straordinari (sussidi) nei limiti fissati per ogni esercizio dal Consiglio di amministrazione;

4) a garantire le gestioni dei ricevitori e degli aiuto ricevitori sprovvisti di cauzione;

5) a corrispondere un'indennità di buonsuscita:

a) agli iscritti collocati a riposo o comunque cessati dal servizio, con diritto all'assegno vitalizio, secondo le norme dell'articolo 21;

b) ai superstiti del personale di cui sopra ed a quelli degli iscritti morti in servizio, con diritto all'assegno vitalizio, secondo le norme dell'articolo 21;

c) al personale dimissionario o comunque cessato dal servizio senza diritto all'assegno, secondo le norme dell'articolo 16;

6) ad accordare prestiti ai gestori per esigenze della ricevitoria;

7) ad esercitare, nei limiti delle possibilità finanziarie dell'Ente, altre forme di assistenza e previdenza a favore del personale iscritto all'Ente e dei titolari di assegni vitalizi e dei loro familiari.

#### Art. 4.

Ha diritto al trattamento di quiescenza il personale che abbia contribuito al Fondo per il periodo di almeno 20 anni.

A richiesta degli interessati, è riconosciuto utile, agli effetti del diritto all'assegno vitalizio, il servizio prestato dagli aiuto ricevitori, dagli aiuto ricevitori aggiunti e dai commessi avventizi con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale in data anteriore alla iscrizione al Fondo in qualità di aiuto ricevitore o di commesso avventizio e cioè, rispettivamente, anteriormente al 1° luglio 1943 ed al 1° gennaio 1947.

In detto caso, l'intero importo dei contributi assicurativi obbligatori per l'invalidità,

la vecchiaia e superstiti, pagati dall'aiuto ricevitore e dal commesso avventizio, fino al giorno della iscrizione all'Ente, dovrà essere versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Ente stesso, insieme con i relativi interessi maturati.

La richiesta di cui al secondo comma è esclusa qualora, alla data dell'iscrizione all'Ente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale abbia già provveduto alla liquidazione della pensione di vecchiaia.

I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi possono riscattare fino ad un massimo di 7 anni, il servizio prestato anteriormente all'iscrizione al Fondo, alle condizioni e con le modalità stabilite nell'articolo 25 della presente legge, purchè esso non rientri nel disposto di cui al secondo comma.

È consentito il cumulo del periodo di servizio coperto da iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale col periodo ammesso a riscatto a norma del precedente comma.

Il ricevitore, l'aiuto ricevitore, l'aiuto ricevitore aggiunto e il commesso avventizio, che per ferite riportate e per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni è divenuto inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire l'assegno, qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo. Ai fini della liquidazione dell'assegno, il periodo di contribuzione è aumentato di 10 anni. La misura dell'assegno non potrà comunque essere inferiore a quella dell'assegno spettante con 20 anni di contribuzione.

L'assegno è concesso soltanto quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata dell'infermità contratta o delle ferite riportate.

#### Art. 5.

Per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi collocati a riposo, con meno di 20 anni di contribuzione al Fondo e non meno di 10, godono di un assegno vi-

talizio commisurato al 26 per cento, 27,80 per cento, 29,60 per cento, 31,40 per cento, 33,20 per cento, 35 per cento, 36,80 per cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento, 42,20 per cento della base pensionabile, rispettivamente per 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 anni di contribuzione.

Nella determinazione della base pensionabile dei ricevitori dovrà tenersi conto della limitazione di cui all'articolo 8 della presente legge.

#### Art. 6.

Sono collocati a riposo d'autorità:

a) i ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti che hanno compiuto il 70° anno di età;

b) il personale suddetto che risulti permanentemente inidoneo a compiere i propri doveri d'ufficio. La inidoneità deve essere comprovata da una Commissione medico-fiscale. L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

Per la durata di 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di età — nei riguardi di tutto il personale attualmente in servizio con qualunque qualifica — può essere elevato oltre i settanta anni, ma non oltre i settantatré. L'Amministrazione del lotto graduerà il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio e che verrà a superare i settanta anni nei tre anni successivi, in maniera che alla fine del predetto periodo non resti in servizio personale in età superiore ad anni settanta.

Gli aiuto ricevitori non possono accedere alla nomina a ricevitore quando abbiano superato i sessantotto anni.

I commessi avventizi cessano dal servizio al compimento del 70° anno di età. In ogni caso l'autorizzazione a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori può essere revocata, qualora i commessi avventizi risultino permanentemente inidonei a compiere i propri doveri d'ufficio. La inidoneità deve essere comprovata da una Commissione medico-fiscale. L'impiegato ha diritto a farsi assistere da un medico di propria fiducia.

#### Art. 7.

Possono essere collocati a riposo su domanda i ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti e possono chiedere di cessare dal servizio i commessi avventizi che abbiano compiuto il 65° anno di età, sempre che le disponibilità del Fondo lo consentano.

Annualmente il Consiglio di amministrazione fissa il numero degli iscritti al Fondo che possono essere collocati a riposo su domanda. La graduatoria degli aventi diritto sarà fissata in base all'età di ognuno di essi.

#### Art. 8.

Per la determinazione dell'assegno ai ricevitori viene presa a base la media degli aggravi liquidati nell'ultimo triennio, elevando ad anno intero quello degli esercizi incompleti, se superiori a sei mesi. Se l'esercizio incompleto è inferiore a sei mesi, la media degli aggravi è quella degli ultimi due esercizi completi.

Qualora la media degli aggravi suddetti risulti superiore all'importo dello stipendio annuale corrispondente al coefficiente 325, senza scatti, della tabella unica degli stipendi del personale statale, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, essa è ridotta a detta cifra. Sulla cifra risultante si aggiunge il 10 per cento dell'importo dell'aggio che supera il limite di cui sopra.

Il trattamento di quiescenza spettante al personale con 20 anni di contribuzione al Fondo è pari al 44 per cento della base pensionabile, costituita dall'importo calcolato con i criteri di cui ai commi precedenti. Per ogni anno in più di contribuzione, l'assegno vitalizio di cui sopra è aumentato dell'1,80 per cento della base pensionabile fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento della base stessa.

Nel computo degli anni di contribuzione la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero, quella inferiore o uguale a sei mesi si trascura.

In ogni caso la base pensionabile non può essere inferiore alla retribuzione goduta da un aiuto ricevitore con parità di anni di contribuzione.

#### Art. 9.

Per la determinazione del trattamento di quiescenza agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti e ai commessi avventizi viene presa a base la retribuzione loro spettante all'atto della cessazione dal servizio.

La liquidazione dell'assegno avviene tenendo conto degli stessi criteri stabiliti per i ricevitori di cui al comma terzo dell'articolo 8 della presente legge.

Nel computo degli anni di contribuzione la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero, quella inferiore o uguale a sei mesi si trascura.

#### Art. 10.

In caso di morte del ricevitore, dell'aiuto ricevitore, dell'aiuto ricevitore aggiunto e del commesso avventizio provvisti di assegno vitalizio, questo è reversibile alla vedova ed agli orfani secondo le seguenti misure:

- 1) vedova, 50 per cento;
- 2) orfani soli, in numero non maggiore di due, un terzo; tre orfani, 40 per cento; quattro orfani, 50 per cento; cinque o più orfani, 60 per cento;
- 3) vedova con orfani aventi diritto all'assegno: con un orfano, 60 per cento; con 2 orfani, 65 per cento; con tre orfani, 70 per cento; con quattro e più orfani, 75 per cento;
- 4) quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, o, in ogni caso, quando vi siano figli di precedente matrimonio del marito, l'assegno viene ripartito nel modo seguente: il 40 per cento alla vedova e il rimanente, calcolato come al precedente n. 3), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

Gli aventi diritto debbono presentare domanda per ottenere la reversibilità dell'assegno, al Consiglio di amministrazione dell'Ente per il tramite dell'Intendenza di fi-

nanza della provincia, correndandola dei documenti di rito.

L'assegno decorre dal giorno successivo alla morte dell'iscritto. Per i casi in cui venga a cessare l'assegno alla vedova o ai figli, si procederà alla modificazione della misura dell'assegno con le norme precedenti.

È ammesso il cumulo di un assegno diretto con un assegno indiretto, anche a carico dello Stato.

È altresì ammesso il cumulo degli assegni di reversibilità cui gli orfani di padre e di madre abbiano diritto da parte di entrambi gli ascendenti che siano stati dipendenti dello Stato o dell'Amministrazione del lotto.

In caso di decesso della moglie titolare di assegno a carico dell'Ente Fondo, è ammessa la reversibilità a favore del marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età. In tal caso l'assegno è liquidato applicando le percentuali vigenti per la vedova. L'assegno non spetta se sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito.

La vedova ha diritto all'assegno di reversibilità, a condizione che il matrimonio se contratto dal dipendente oppure dal titolare di assegno a carico del Fondo dopo il 65° anno di età, avvenga prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20.

Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma.

La reversibilità in favore della vedova è esclusa quando sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa della moglie.

Nel caso in cui l'assegno non spetti alla vedova o al vedovo perchè è stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa dell'uno o dell'altro, ove sussista il caso di bisogno, è corrisposto alla vedova o al vedovo un assegno alimentare pari al 20 per cento dell'assegno diretto; qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non può superare la differenza fra

l'importo dell'assegno di reversibilità che sarebbe spettato alla vedova o al vedovo con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo dell'assegno dovuto agli orfani.

L'assegno vitalizio o l'assegno alimentare previsti per la vedova o per il vedovo si perdono nel caso che questi passino ad altre nozze.

#### Art. 11.

Quando i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi aventizi vengono a morte in attività di servizio, hanno diritto all'assegno continuativo le vedove e gli orfani minorenni o maggiorenni se si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, punto 2), semprechè il personale suddetto abbia contribuito al Fondo per almeno 15 anni.

Per la durata di 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli iscritti al Fondo alla data predetta, il periodo minimo di contribuzione per avere diritto all'assegno è di cinque anni.

Il periodo minimo di contribuzione di cui al primo comma non è necessario se il dipendente sia morto a cagione dell'esercizio delle sue funzioni e la liquidazione dell'assegno è fatta come se il dipendente avesse contribuito al Fondo per il periodo minimo di 20 anni. Qualora il dipendente avesse già contribuito per un periodo superiore a 10 anni, il periodo stesso, ai fini della liquidazione dell'assegno, verrà aumentato di altri 10 anni.

L'assegno continuativo è calcolato con gli stessi criteri di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge e valgono le disposizioni contenute nell'articolo 10.

#### Art. 12.

Decadono dal godimento dell'assegno continuativo gli orfani quando raggiungono la maggiore età e, anche prima, quando contraggono matrimonio.

L'assegno continuativo viene invece conservato nel caso che gli orfani maggiorenni vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 3, punto 2), e non abbiano contratto matrimonio.

Gli assegni continuativi alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono reversibili agli orfani minorenni o maggiorenni se si trovino nelle condizioni suindicate, nella misura prevista dall'articolo 10.

Quando per qualsiasi causa vengono a cessare dalla compartecipazione all'assegno uno o più figli dello stesso genitore, l'assegno viene corrisposto agli altri nella misura prevista nel suddetto articolo.

#### Art. 13.

Ai titolari di assegni vitalizi diretti d'importo non superiore a lire 400.000 annue lorde compete, in aggiunta, un assegno caroviveri di lire 24.000 annue lorde.

Ai titolari di assegni diretti compresi fra lire 400.000 e lire 424.000 annue lorde, l'assegno di caroviveri è dovuto in misura pari alla differenza fra lire 424.000 e l'assegno.

Ai titolari di assegni indiretti e di reversibilità d'importo non superiore a lire 300.000 annue lorde, compete, in aggiunta, un assegno di caroviveri di lire 18.000 annue lorde.

Ai titolari di assegni indiretti o di reversibilità compresi fra lire 300.000 e lire 318.000 annue lorde, l'assegno di caroviveri è dovuto in misura pari alla differenza fra lire 318.000 e l'assegno.

Ai titolari di assegni diretti, indiretti o di reversibilità compete ogni anno una 13<sup>a</sup> mensilità, pari ad un dodicesimo dell'assegno, compreso il carovita, goduto nell'anno. Ove l'assegno non sia corrisposto per l'intero anno, la tredicesima mensilità, da corrispondersi nella seconda quindicina di dicembre, è ragguagliata al numero dei mesi di godimento dell'assegno, computandosi come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e trascurando la frazione di mese inferiore a quindici giorni.

Nel caso del cumulo di più assegni compete soltanto una sola tredicesima mensilità ad opzione del titolare.

## Art. 14.

La corresponsione di assegni straordinari, prevista dal punto 3) dell'articolo 3, può avvenire:

1) nei casi di gravi malattie ed altri infortuni, semprechè si tratti di comprovato assoluto bisogno dei titolari di assegni continuativi o di iscritti al Fondo;

2) quando i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi, sono collocati a riposo, dispensati o cessati dal servizio senza aver diritto all'assegno continuativo intero o ridotto in mancanza del periodo minimo di contribuzione;

3) quando i superstiti di personale morto in attività di servizio e dopo il collocamento a riposo non abbiano avuto la concessione dell'assegno continuativo per non aver il loro dante causa compiuto il periodo minimo di contribuzione;

4) quando siano molti a fruire dello stesso assegno continuativo e si trovino in assoluto e urgente bisogno;

5) in caso di decesso di personale in servizio o in pensione o di loro familiari.

Nessuno può avere più di un assegno straordinario nello stesso anno solare, salvo che si tratti di causa di lutto.

Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno la somma da erogare in assegni straordinari.

Il Consiglio di amministrazione sottopone al Ministro delle finanze per l'approvazione, le eventuali forme di assistenza e previdenza, di cui al punto 7) dell'articolo 3 della presente legge, che ritenesse opportuno di attuare, tenute presenti le disponibilità del Fondo.

## Art. 15.

Per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il periodo minimo di contribuzione è ridotto ad anni 10.

In tutti i casi di cessazione dal servizio senza diritto al trattamento di quiescenza da parte del ricevitore, dell'aiuto ricevitore, dell'aiuto ricevitore aggiunto e del commes-

so avventizio autorizzato a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, dev'essere provveduto, per il corrispondente periodo di contribuzione all'Ente, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Metto ora ai voti la modificazione apportata dalla Camera soppressiva del primo comma dell'articolo 16.

*(È approvata).*

Metto ai voti la modificazione sostitutiva della parola « secondo » con l'altra « primo » apportata dalla Camera al terzo comma dello stesso articolo.

*(È approvata).*

Metto ai voti l'articolo 16 che così risulta nel testo modificato.

## Art. 16.

Ai ricevitori, agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti ed ai commessi avventizi autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, dimissionari o comunque cessati dal servizio senza diritto al trattamento di quiescenza, va liquidata una sola volta una indennità di buonuscita in ragione di tante mensilità, pari ciascuna ad una tredicesima mensilità percepita nell'ultimo anno intero di servizio, quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo.

Dall'indennità di cui al primo comma è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, l'intero importo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini della costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.

*(È approvato).*

Do ora lettura degli articoli da 17 a 20, che non sono stati modificati.

## Art. 17.

Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, nu-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)141<sup>a</sup> SEDUTA (25 luglio 1967)

mero 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, è soppresso e il suo stato patrimoniale è incorporato in quello del Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

## Art. 18.

Il Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto garantisce le gestioni dei ricevitori, degli aiuti ricevitori e degli aiuti ricevitori aggiunti sprovvisti di cauzione, e provvede a rivalere l'Erario, nei limiti della cauzione che avrebbe dovuto essere prestata, dei debiti verso l'Erario stesso che i gestori eventualmente e comunque costituissero a motivo delle loro funzioni, indipendentemente da ogni azione penale o sanzione disciplinare.

## Art. 19.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori, obbligati a prestare la cauzione prevista dall'articolo 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni e dagli articoli 280 e seguenti del Regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, sono esonerati dal prestare la cauzione medesima, la quale s'intende garantita dal Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto.

I gestori che volessero rinunciare all'esonero di cui sopra, debbono presentare apposita istanza all'Intendenza di finanza della Provincia, chiedendo di voler costituire senza riduzione la cauzione ai sensi degli articoli 280 e seguenti del regolamento sul lotto.

Per ottenere lo svincolo delle cauzioni già costituite, i gestori debbono presentare domanda all'Intendenza di finanza della Provincia.

Lo svincolo avviene con l'osservanza del disposto dell'articolo 286 del Regolamento sul lotto.

## Art. 20.

I gestori esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione sono soggetti ad una ritenuta dell'1,50 per cento da calcolarsi sull'aggio della ricevitoria di cui all'articolo 89 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni.

La ritenuta, per l'esercizio in cui la presente legge entrerà in vigore, si conteggerà per tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi che restano fino al termine dell'esercizio stesso.

## Art. 21.

La misura dell'indennità di buonuscita agli iscritti collocati a riposo o cessati dal servizio o, se morti in servizio, ai loro superstiti aventi diritto a pensione, è pari ad un dodicesimo dell'assegno vitalizio annuo spettante, comprensivo di carovita e 13<sup>a</sup> mensilità, con l'integrazione di una somma aggiuntiva da prelevarsi dalla dotazione che verrà a costituirsi destinandovi la ritenuta aggiuntiva del 2 per cento di cui all'articolo 2.

La somma aggiuntiva sarà calcolata tenendo conto dell'entità della dotazione, degli anni di servizio in cui l'iscritto al Fondo ha contribuito con la ritenuta del 2 per cento e della base pensionabile.

Il Consiglio di amministrazione fissa i criteri generali per la determinazione e per la erogazione della somma aggiuntiva.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del quarto e quinto comma dell'articolo 21.

(È approvato).

Do lettura degli articoli da 22 a 31, non modificati, della Camera dei deputati.

## Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente fissa per ogni esercizio finanziario la disponibilità per la concessione dei prestiti di cui al punto 6) dell'articolo 3.

I prestiti vengono concessi, secondo modalità e limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione e a giudizio insindacabile dello stesso, nei casi di accertata esigenza per spese di miglioramento dell'attrezzatura e del locale della ricevitoria.

I prestiti di norma non possono essere di durata superiore ad un anno. Il tasso annuo d'interesse non potrà superare il tasso massimo previsto per i piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza ai dipendenti dello Stato.

#### Art. 23.

Tutti gli assegni vitalizi diretti liquidati a ricevitori, aventi decorrenza da data anteriore al 1° luglio 1959, sono aumentati, con effetto dal 1° gennaio 1960, di un importo pari al 50 per cento dell'assegno risultante a suo tempo dall'applicazione del primo e secondo comma dell'articolo 303 del Regolamento sui servizi del lotto. In ogni caso, l'assegno complessivo non potrà essere d'importo inferiore a lire 250.000 annue, nè superiore a lire 584.640 e comunque non superiore all'importo che dovrebbe essere corrisposto agli aventi diritto qualora l'assegno venisse liquidato in base ai criteri disposti dalla presente legge.

Tutti gli assegni indiretti e di reversibilità liquidati a favore di superstiti di ricevitori, aventi decorrenza da data anteriore al 1° luglio 1959, sono riliquidati, con effetto dal 1° gennaio 1960, tenendo conto dell'assegno diretto del rispettivo dante causa aumentato secondo i criteri di cui al precedente comma. In ogni caso la misura dell'assegno minimo non può essere inferiore a lire 150.000 annue e quella dell'assegno massimo superiore a lire 245.340 annue.

L'indennità di caroviveri sarà corrisposta con le norme di cui all'articolo 13 della presente legge.

Tutti gli assegni, indiretti e di reversibilità, liquidati a ricevitori e ai loro superstiti con decorrenza posteriore al 1° luglio 1959, saranno riliquidati, con effetto dal 1° maggio 1961, con i criteri di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.

#### Art. 24.

Tutti gli assegni, liquidati ai sensi dell'articolo 23, aventi decorrenza da data anteriore al 1° marzo 1966, sono aumentati, con effetto dal 1° luglio 1963, in ragione del 30 per cento del loro importo lordo e di una ulteriore cifra, di pari importo, con effetto dal 1° luglio 1965.

Il duplice aumento di cui sopra è concesso anche agli assegni degli aiuto ricevitori del lotto, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi a riposo e loro superstiti, aventi decorrenza da data anteriore al 1° marzo 1966.

L'importo degli assegni di cui al secondo comma non può essere superiore a quello che risulterebbe qualora essi fossero riliquidati con riferimento alla retribuzione corrisposta alla data del 1° marzo 1966 a impiegati di pari qualifica e anzianità.

#### Art. 25.

I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi, per potere chiedere il riscatto del servizio prestato, anteriormente alla iscrizione al Fondo, presso una ricevitoria del lotto, debbono avere rivestito le seguenti qualifiche:

a) di commesso di carriera o di commesso tirocinante, se trattasi di servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1939;

b) di aiuto ricevitore o di commesso avventizio autorizzato a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, se trattasi di servizi prestati dopo tale data.

I servizi che ai sensi della presente legge sono riscattabili possono essere ammessi a riscatto se risultano dagli atti ufficiali dell'Amministrazione e decorrono dalla data dell'autorizzazione.

La domanda di riscatto indicante le qualifiche e i servizi prestati deve essere presentata, pena la decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di

cui al comma precedente la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla cessazione stessa.

Gli aventi diritto possono presentare la domanda di riscatto entro novanta giorni dal decesso del dipendente anche se questo sia incorso nella decadenza di cui al terzo comma.

Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già scaduto il termine contemplato nel terzo comma, o manchino meno di due anni alla scadenza del termine stesso, la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un biennio dalla data suddetta. In ogni caso tale domanda non può essere presentata oltre il novantesimo giorno dalla cessazione dal servizio.

L'accoglimento della domanda di riscatto è disposto dal Consiglio di amministrazione.

Il personale che chiede il riscatto è tenuto al pagamento di un contributo, commisurato al periodo di servizio da riscattare, nella misura del 5 per cento sulla base:

a) dell'80 per cento dell'aggio dell'esercizio in cui la domanda di riscatto è stata presentata, se ricevitore;

b) dell'80 per cento della retribuzione annua spettante alla data della presentazione della domanda di riscatto se aiuto ricevitore, aiuto ricevitore aggiunto o commesso avventizio.

Il contributo a carico dei ricevitori non può essere calcolato su un importo d'aggio superiore a quello della base pensionabile di cui all'articolo 8 della presente legge.

Il contributo di cui sopra è commisurato all'80 per cento dell'aggio o della retribuzione finché tale criterio rimane in vigore per gli impiegati statali.

#### Art. 26.

Il settimo dell'aggio netto di cui all'articolo 100 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, cessa, dall'esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, dall'essere attri-

buito al Fondo di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato ed è invece devoluto all'Ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto.

#### Art. 27.

Qualora per effetto delle disposizioni della presente legge, l'importo degli assegni riliquidati dovesse essere di misura inferiore a quello attualmente in godimento, la differenza verrebbe conservata a titolo di assegno personale.

Sarà inoltre conservato il trattamento di quiescenza in godimento, nel caso che, per effetto della presente legge, il titolare non ne avesse più diritto.

#### Art. 28.

L'Ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto è ammesso a fruire della tutela in giudizio da parte dell'Avvocatura generale dello Stato.

#### Art. 29.

Gli assegni continuativi vengono pagati a rate mensili maturate in base ai ruoli.

Gli assegni vitalizi e continuativi corrisposti dall'Ente non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili, fatta eccezione per i debiti verso l'Ente e per gli altri casi previsti dall'articolo 93 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni.

Avverso la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il conferimento di assegni vitalizi e continuativi è ammesso il ricorso alla Corte dei conti nel termine di 90 giorni a decorrere dalla data dell'avvenuta comunicazione del provvedimento impugnato.

#### Art. 30.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, pre-

senta al Ministro delle finanze il bilancio del Fondo con una relazione sul suo funzionamento.

La compilazione del bilancio tecnico viene eseguita ogni quinquennio.

Art. 31.

Sono abrogati gli articoli 99, 104, 105, 106, 107 e 109 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni e gli articoli 221, 274, 275, 293, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 e 321 del Regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni, nonchè tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Sgarlata ed altri: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa Santuario della Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa, il compendio patrimoniale dello Stato, sito in Siracusa viale Luigi Cadorna, denominato " ex casa Ferrarotto " » (1772) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Sgarlata, Terranova Corrado, Gullotti, Del Castillo, Lettieri, Breganze, Laforzia, Sullo, Urso, Martini Maria Eletta, Merenda e Ruffini: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa Santuario della Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa, il compendio patrimoniale dello Stato, sito in Siracusa Viale Luigi Cadorna, denominato

" ex casa Ferrarotto " », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C U Z A R I , *relatore*. Sarò brevissimo, perchè il collega relatore della Camera è stato più che esauriente. Voi ricorderete il miracoloso evento di Siracusa, detto: « della Madonnina delle lacrime ». Ad un evento di tale importanza, che richiamava folle notevoli di fedeli, non corrispondeva un minimo di attrezzature per confortare i fedeli stessi che si erano recati in pellegrinaggio; fino a qualche anno addietro, anzi, questa immagine era esposta sotto una tettoia, senza alcuna copertura, cosa che, se da un lato è molto suggestiva, dall'altro non è certo decorosa. L'ordinario diocesano di Siracusa, monsignor Baronzi, per un voto unanime, acquistò un terreno che donò alla chiesa della Madonna delle Lacrime per la costruzione di un santuario per solennizzare l'avvenimento e creare un complesso dove poter dare assistenza ai pellegrini; tale iniziativa, però, non fu sufficiente e oggi si richiede l'area di cui al disegno di legge n. 1772, per complessivi metri quadrati 3.360. Tale area, che appartiene allo Stato, una volta adibita alle truppe coloniali, poi fu utilizzata per alloggi di fortuna e oggi è ridotta un covo di barboni o addirittura un ricettacolo di immondizie, così come spesso accade alla periferia delle città. Alla Camera è sorto il problema di chi dovesse essere il destinatario della vendita ed è stato deciso in modo tale da poter togliere ogni dubbio, perchè la vendita è autorizzata in favore della Chiesa Santuario Madonna delle Lacrime con conseguente vincolo di destinazione permanente a costruzione di Santuario e sistemazione delle adiacenze. Il fine è di grandissima importanza morale e giustifica questo provvedimento sul quale non riterrei occorra dare altre spiegazioni. Su alcune considerazioni che sono state fatte alla Camera posso dire che si tratta di una area eccentrica che verrebbe ad essere valorizzata da queste costruzioni ed iniziative. D'altronde in una Nazione come la nostra, in cui i sentimenti religiosi sono veramente parte della coscienza della maggio-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

141ª SEDUTA (25 luglio 1967)

ranza degli italiani, credo che non si possa fare una questione di tal genere. Confido, quindi, nella rapida approvazione del provvedimento.

F O R T U N A T I . Parlo come se fossi, oserei dire, un credente.

Non faccio questioni di diritto o di economia, dico soltanto che ogni volta che ho avuto l'occasione di avvicinarmi a cose di questo genere, ho sentito sempre una forma di repulsione, perchè qui si tratta, almeno nel 99 per cento dei casi, di una serie di attività commerciali che non hanno niente a che vedere con i sentimenti religiosi e francamente penso che il vero credente, ogni volta che si trova in mezzo a queste faccende, non ne esca molto illuminato.

Quindi ritengo che io, non credente, sia molto più vicino di voi, credenti, al monito del Concilio ecumenico: è evidente che intorno a questo Santuario verranno a crearsi tutte quelle attività commerciali e non, che, ripeto, non hanno niente a che vedere col sentimento religioso, così come abbiamo visto in tanti altri casi analoghi.

L O G I U D I C E . Devo veramente stupirmi delle affermazioni del collega Fortunati; le esperienze di altri santuari...

F O R T U N A T I . Dico questo, collega Lo Giudice, dopo aver parlato con un cardinale!

L O G I U D I C E . In diverse parti del mondo questi santuari, Pompei, Lourdes, Fatima, che sono meta di pellegrinaggi da tutto il mondo, hanno bisogno di un minimo di attività, di organizzazioni collaterali che consentano ai pellegrini di sostare e trattenersi qualche giorno o mezza giornata in questi luoghi. Non vedo motivo di scandalo in tutto questo, perchè si provvede affinché i pellegrini che vengono da lontano abbiano l'assistenza alla quale, come esseri umani, hanno diritto. Non vedo, quindi, come le preoccupazioni del collega Fortunati possano sorgere in questa situazione; tra l'altro, tremila metri quadrati sono ben poca cosa, messi di fronte all'enorme vastità

dei complessi che sorgono intorno a grandi santuari. Aggiungo, poi, che se questa zona va nelle mani del Santuario, una parte della periferia di Siracusa verrà ripulita, altrimenti rimarrà quel ricettacolo di sporcizia che attualmente è; facciamo, quindi, anche un'opera nell'interesse di Siracusa.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le stesse argomentazioni contro il provvedimento sono state addotte alla Camera quando esso è stato approvato e sono state giustificate non pertinenti a questo specifico caso. Infatti nella prima proposta presentata alla Camera la valutazione del bene era di 14 milioni, quindi inferiore rispetto al limite per cui è necessario uno strumento di carattere legislativo e si poteva ricorrere ad una contrattazione di tipo privato. Si è invece preferito ricorrere ad uno strumento di tipo pubblico affinché le parti politiche potessero constatare la veridicità dei fatti. Per evitare equivoci, infatti, il progetto originariamente presentato alla Camera recava, all'articolo 2, la dizione « opere annesse »; questa dizione è stata abolita proprio per evitare distorsioni ed equivoci e per mettere maggiormente in luce che questo terreno deve servire soltanto per l'uso del Santuario e adempiere proprio a quelle funzioni che sono di carattere religioso. Dopo questa discussione, alla Camera le varie parti politiche sono venute nella determinazione di far passare questo provvedimento, così come mi auguro voglia fare questa Commissione ora. A tale proposito voglio sottolineare quanto ha detto nell'ultima parte del suo intervento il senatore Lo Giudice e cioè che questo provvedimento permette una certa opera di risanamento nella città di Siracusa, facendo sì che questo luogo possa adempiere non soltanto a scopi religiosi, ma anche a quelli civili.

C U Z A R I , *relatore*. Si vuole fare una casa per pellegrini: tutti hanno diritto ad andare là dove la fede li porta; delle persone che vanno in pellegrinaggio non tutti sono abbienti e possono permettersi di alloggiare in un albergo, quindi anche sotto que-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)141<sup>a</sup> SEDUTA (25 luglio 1967)

sto aspetto la critica del collega Fortunati va ridimensionata.

**F O R T U N A T I .** Le giustificazioni addotte non mi hanno convinto: la penso diversamente da voi.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione dei singoli articoli.

#### Art. 1.

È autorizzata la vendita, a trattativa privata, in favore della Chiesa Santuario della Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa, al prezzo di lire 15.120.000, dell'appezzato di terreno di superficie di metri quadrati 3.360, in parte scoperto e in parte coperto da ruderi di fabbricati ad una elevazione, sito in comune di Siracusa, viale Luigi Cadorna n. 139, ed iscritto al nuovo Catasto urbano con le particelle 769, 768, 767 ed 80 del foglio di mappa 45 partita n. 6945 corrispondente, al Catasto terreni del comune di Siracusa, alla partita 10.183 foglio 45 numero di mappa 80, 81, 83 (parte).

(È approvato).

#### Art. 2.

L'area di cui sopra dovrà essere destinata dall'acquirente alla costruzione del Santuario della Madonna delle Lacrime, nonchè alla sistemazione delle relative adiacenze, con il conseguente vincolo permanente di tale destinazione.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il Ministro delle finanze, provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mengozzi ed altri: « Modifica dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale » (2342) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E , relatore.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Mengozzi, Carra, Ghio, Mattarelli, Dossetti, Bersani, Buzzi, Bressani, Marchiani, Rinaldi, Girardin, Toros, Gagliardi e Bianchi Gerardo: « Modifica dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

#### Articolo unico.

Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, dopo le parole: « dall'entrata in vigore della presente legge », sono aggiunte le seguenti: « purchè a prescindere dal numero degli operai addetti all'impresa, l'investimento in impianti fissi non superi i due miliardi di lire. Tale limite di investimento è applicabile, fino al compimento del decennio dalla data di inizio dell'attività, anche per le imprese già ammesse al godimento dell'esenzione fiscale anzidetta.

L'esenzione si applica anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale, in impianti fissi, a prescindere dal numero degli operai non superi il limite di cui al precedente comma ».

Questo disegno di legge ha come scopo di colmare quella che, senza fare riferimen-

to alle frasi retoriche, costituisce una lacuna nell'ordinamento che presiede alle provvidenze e agli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che la legge 22 luglio 1966, n. 614, all'articolo 17, dispose che, ferme restando le agevolazioni già concesse dalla legge 29 luglio 1957, numero 635, che riguardava sempre le zone chiamate allora economicamente depresse dell'Italia settentrionale e centrale, le dichiarazioni e i riconoscimenti di località economicamente depresse effettuati in applicazione della legge n. 647 del 10 agosto 1950 e dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 avrebbero perso ogni efficacia all'entrata in vigore della stessa legge n. 614; senonchè si soggiungeva che le esenzioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge n. 635 avrebbero continuato ad applicarsi nelle località già riconosciute economicamente depresse per le iniziative i cui impianti sarebbero entrati in funzione entro tre anni dall'entrata in vigore della legge n. 614, e cioè entro tre anni dal 13 agosto 1966.

Premesso questo, vediamo che cosa afferma questo provvedimento. La norma transitoria, così come è formulata, impone che per la concessione del beneficio debba aversi riguardo alle condizioni e ai limiti fissati dalle precedenti disposizioni legislative fra i quali quello di 100 operai, limite che opportunamente la legge n. 614 ha sostituito con quello dell'investimento massimo, in impianti fissi, di due miliardi di lire. Successivamente alla prima legge, quella che ha costituito la cosiddetta Cassa del centro-nord, fu ritenuto criterio più idoneo quello dei due miliardi di investimenti fissi quale elemento determinante di applicazione o meno di queste provvidenze; perchè per il periodo transitorio continuare a non riconoscere questo più rispondente modello o parametro di misura, e continuare invece a riconoscere quello dei cento operai? Ed ecco perchè è stato proposto questo disegno di legge.

La proposta che ci viene dalla Camera mi sembra assai razionale e chiedo, pertanto, la sua approvazione.

G A I A N I . Con questa norma possiamo trovarci di fronte al fatto che escluderemo dall'imposta sul reddito delle ditte che avevano già iniziato a pagarla precedentemente; quindi lo Stato sarà tenuto a rimborsare, eventualmente, le imposte già pagate. Infatti, le ditte fino a cento operai, in base all'articolo 8, erano esenti dall'imposta per dieci anni; ora se allarghiamo tali limiti, andando indietro, avremo delle ditte che, prima non esentate, ora lo sono. Chiedo al relatore: avverrà o no questo rimborso?

P R E S I D E N T E , *relatore*. Ognuna delle facilitazioni di ordine fiscale riconosciuta a ciascuna delle ditte non può durare oltre il decennio; ma non c'è soltanto il limite temporale, ci sono anche altri limiti, come quello previsto dalla vecchia norma, secondo cui le ditte che superavano i cento dipendenti uscivano dalla possibilità di quell'esenzione.

Secondo la mia interpretazione, se nel decorso dei 10 anni alcune ditte sono arrivate ad avere più di 100 dipendenti, ma nel contempo non hanno superato come investimento in impianti fissi l'importo di 2 miliardi e sono state oggetto, a questo titolo, giustamente, di accertamento fiscale, le stesse non sono più tenute, in base alla disposizione del presente disegno di legge, a corrispondere gli oneri fiscali fino al compimento del decennio dalla data di inizio della loro attività.

Alla domanda, pertanto, rivoltami dallo onorevole collega se le ditte già sottoposte ad accertamento possano godere delle esenzioni fiscali di cui trattasi io rispondo affermativamente, in quanto altrimenti si avrebbe una situazione di sperequazione tra le nuove e le vecchie imprese.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, richiamandosi al parere favorevole unanimemente espresso sul disegno di legge in esame da tutti i Gruppi della Camera dei deputati, si limita a sollecitarne l'approvazione anche da parte di questo ramo del Parlamento.

P I R A S T U . A nome del Gruppo comunista dichiaro che ci asterremo dalla vo-

tazione sul presente disegno di legge, essendo esso collegato ad un provvedimento al quale siamo stati contrari.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

### Sui lavori della Commissione

**B E R T O L I**. Devo dire, per la verità, che mi dispiace sinceramente di dover fare le brevi considerazioni che seguiranno proprio mentre presiede lei, senatore Martinelli, dal momento che i miei rilievi non sono affatto rivolti alla sua persona.

Comunque desidero in primo luogo ricordare che il Gruppo al quale appartengo si è sempre comportato in Commissione con estrema correttezza, con una correttezza anzi che è giunta a volte persino allo scrupolo e all'esagerazione. Ella, onorevole Presidente, ricorderà infatti che quando, per varie ragioni, qui in Commissione non si è raggiunta la maggioranza noi abbiamo sempre voluto attendere che si formasse o addirittura abbiamo accettato di rinviare ogni decisione su alcuni provvedimenti appunto perchè non abbiamo mai voluto approfittare dell'assenza di qualche collega per compiere un cosiddetto « colpo di mano ». Ho l'impressione però che oggi, purtroppo, con l'approvazione del disegno di legge n. 1772, ne sia stato fatto uno dalla Commissione.

Con questo evidentemente non intendo dire che il Gruppo comunista sia contrario per principio a cessioni del genere di quella prevista dal disegno di legge in parola, ma semplicemente rilevare che la Commissione è venuta meno ad un accordo intercorso tra me ed il rappresentante del Governo, in base al quale tutti i disegni di legge riguardanti la vendita di beni demaniali avrebbero dovuto essere esaminati congiuntamente prima dell'inizio della relativa

discussione in Commissione allo scopo appunto di vedere quali, secondo il nostro punto di vista, sarebbe stato possibile far passare, quali avrebbero dovuto invece essere respinti e quali eventualmente sarebbe stato opportuno rinviare all'esame dell'Assemblea.

Sento invece ora, con estrema sorpresa, che durante la mia assenza si è proceduto all'approvazione di un provvedimento, che trattava appunto la vendita di beni demaniali, senza che l'onorevole Colombo, Sottosegretario di Stato per le finanze, pur essendo presente, abbia richiamato l'accordo da tempo intercorso tra noi.

Devo dire che questo comportamento mi addolora profondamente perchè mi sembra che non corrisponda più a quei rapporti di correttezza che sempre vi sono stati tra maggioranza e minoranze.

Aggiungo inoltre che i miei compagni presenti non conoscevano l'esistenza dell'accordo in questione e quindi anche loro non sono potuti intervenire.

Questo evidentemente è, a mio parere, un fatto alquanto grave, che ci induce a ritenere che sia necessario rivedere tutta l'impostazione dei nostri rapporti: il fatto di approfittare dell'assenza di un membro qualsiasi della Commissione, che ha però anche la responsabilità del proprio Gruppo in quella sede, per far passare dei provvedimenti sui quali è nota l'esistenza da parte del Gruppo stesso di perplessità significa infatti che non si tiene conto del clima di cordialità e — ripeto — dei rapporti di correttezza che si sono sempre avuti in Commissione tra maggioranza e opposizione.

Ho ritenuto di rilevare tutto questo perchè può accadere che alla fine della legislatura per varie ragioni qualcuno di noi sia assente e non vorrei che si ripetessero fatti del genere.

Torno quindi a ripetere che i provvedimenti che trattano cessioni di beni demaniali desideriamo esaminarli tutti insieme, dopo avere avuto scambi di opinioni in merito con il rappresentante del Governo che se ne interessa, in maniera da poter dare un giudizio generale su tali operazioni, su

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

141ª SEDUTA (25 luglio 1967)

alcune delle quali (come, ad esempio, su quella relativa al patriarcato di Venezia) potremmo anche essere d'accordo.

Prego pertanto l'onorevole Presidente di voler tenere presente questa mia dichiarazione, perchè altrimenti ci vedremmo costretti a modificare quello che è l'atteggiamento tradizionale dell'opposizione, il quale, almeno per quanto ci riguarda, si è sempre mantenuto su un piano di massimo rispetto nei confronti della maggioranza. Ritengo infatti che questa sia la condizione essenziale perchè questa Commissione e di conseguenza il Senato stesso possano funzionare: se al contrario assumessimo un atteggiamento diverso qui in Commissione, probabilmente i lavori del Senato si bloccherebbero.

Ma a questo noi non vorremmo arrivare!

**L O G I U D I C E .** Do atto ai colleghi comunisti e delle altre minoranze che indubbiamente essi mantengono nei nostri confronti, nell'ambito della Commissione, una condotta di *fair play*, che ci consente di lavorare tutti insieme in termini di estrema cordialità anche quando talvolta siamo divisi da impostazioni radicalmente opposte.

Per quanto riguarda, però, l'episodio di oggi e per il quale il collega Bertoli parla di «colpo di mano», io prego il collega Bertoli di darmi atto del fatto che io ho chiesto che venisse discusso il disegno di legge n. 1772 — così come l'ho chiesto insistentemente la settimana scorsa, ma il Presidente non aderì alla richiesta perchè il relatore era assente —, non con l'intenzione di volere approfittare dell'assenza di alcuni colleghi dell'opposizione. Posso assicurare che io ignoravo completamente — così come lo ignoravano altri colleghi della maggioranza — che ci fosse un accordo di discutere globalmente i disegni di legge riguardanti la vendita di beni demaniali; e credo che lo ignorasse anche il senatore Cuzari.

Quindi, io posso comprendere il suo disappunto, senatore Bertoli, per quanto è accaduto e che non era nelle sue previsioni, però la prego vivamente di voler credere al-

la nostra assoluta buona fede, perchè se fossimo stati al corrente dei precedenti, tanto il collega Cuzari che io avremmo ritenuto più ragionevole parlarne prima col vostro Gruppo.

**C O L O M B O ,** *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Vorrei fare una precisazione, perchè l'intervento del senatore Bertoli è certamente fondato, ma direi anche un po' esagerato, in quanto mette in dubbio una certa lealtà che, almeno in termini sostanziali, deve sempre esistere tra i rappresentanti del popolo, quindi tra i rappresentanti della Camera e del Senato.

I rapporti di lealtà non debbono essere soltanto frutto di una lealtà puramente formale, ma di una lealtà sostanziale, anche se si tratta di rapporti tra un membro del Governo e un membro dell'opposizione. Il Governo conferma la massima disponibilità, specialmente in una materia così complessa, per l'esame dei singoli provvedimenti, anche in incontri di tipo informale, dove i rapporti politici possono essere superati sì da entrare nel vivo dei singoli problemi.

Per quanto riguarda l'argomento specifico debbo chiarire che io ritenevo — e qui forse c'è una certa differenza circa il modo di interpretare il colloquio svoltosi tra il senatore Bertoli e il sottoscritto — che l'accordo riguardasse soltanto il disegno di legge relativo al convento di Santa Chiara e che proprio quest'oggi, pure essendo iscritto tale provvedimento all'ordine del giorno, poichè non era presente l'onorevole Bertoli e non avendo quindi potuto discutere con lui circa gli elementi tecnici, io stesso, sebbene avessi la possibilità di chiedere la discussione del suddetto disegno di legge con ordine di priorità, non ho sollecitato il Presidente perchè prendesse in considerazione la materia.

Pertanto, l'accordo intercorso tra il senatore Bertoli e il sottoscritto, a mio avviso, va interpretato in questo senso: massima disponibilità di questi incontri di carattere informale, impegno solenne in termini sostanziali per il disegno di legge relativo al convento di Santa Chiara, che ha suscitato reazioni legittime fino alla richiesta di re-

missione in Aula del disegno di legge stesso, presentata dai colleghi di parte comunista e poi sospesa per un loro senso di lealtà nei confronti della Commissione.

Il discorso, quindi, del « colpo di mano » mi pare eccessivo e vorrei dire che la prova della mia buona fede nell'interpretazione di questo *fair play* tra il senatore Bertoli e me, sta anche nel fatto che, proprio nell'ultima riunione, è stato approvato un altro disegno di legge relativo alla vendita di un bene demaniale a Parma, con quella dialettica democratica che è propria dei rapporti tra maggioranza e minoranza.

Per queste ragioni io vorrei pregare il senatore Bertoli di interpretare il mio atteggiamento, non solo come parlamentare ma anche come membro del Governo, perfettamente valido nel senso della fedeltà agli impegni in termini sostanziali che abbiamo assunto per quanto concerne la massima disponibilità per un esame informale di tutti i disegni di legge, perchè nella misura in cui certi nodi si sciolgono all'insegna del matematico o del giurista, tanto di guadagnato sarà poi per la conquista della verità in termini politici.

Ripeto, se ci fosse stata da parte mia la volontà di forzare la mano, non avrei trascurato di chiedere che il disegno di legge relativo al convento di Santa Chiara venisse discusso con ordine di priorità rispetto agli altri; ma appunto perchè esisteva questo *fair play* sono stato io il primo a pregare il relatore, senatore Conti, di volere soprassedere. Nel caso che io avessi interpretato male il colloquio avuto col senatore Bertoli, sarei il primo a dolermene; comunque, posso assicurare che c'è stata la massima volontà di chiarezza nel nostro comportamento e per questo vorrei pregare il senatore Bertoli di rettificare quel giudizio pesante che ha formulato e di riportare la questione a questi due punti: disponibilità per gli incontri informali, impegno solenne per il disegno di legge relativo al convento di Santa Chiara. Se poi il senatore Bertoli lo desidera, possiamo far sì che nel corso di una seduta si prendano in considerazione tutti i disegni di legge relativi alla vendita di beni demaniali; se invece si preferisce

fare prima una riunione di tipo informale tra un rappresentante della maggioranza e un rappresentante della minoranza, per stabilire i termini tecnici, il Governo è pronto a mettere a disposizione tutti i fascicoli, comprese le valutazioni dell'Ufficio tecnico erariale, per consentire che venga esaminata compiutamente questa particolare e vorrei dire difficile materia.

**C O N T I**. Io condivido il rilievo fatto dal senatore Bertoli e l'onorevole Sottosegretario di Stato può darmi atto del fatto che avevo chiesto che fosse rinviata la discussione del disegno di legge relativo al convento di Santa Chiara, per dare la possibilità di approfondire ulteriormente l'argomento. Ogni disegno di legge ha una sua fisionomia particolare e va esaminato al di sopra di quelle che possono essere le preoccupazioni di carattere più o meno psicologico... Io desidero non solo che sia esaminata la questione relativa al convento di Santa Chiara, ma anche quella riguardante la chiesa di Sant'Agostino, ed in modo approfondito. Avrei potuto portare qui alcuni numeri dei giornali di Piacenza, nei quali sono pubblicate delle fotografie che mostrano uno steccato intorno alla chiesa di Sant'Agostino per proteggere i passanti dai mattoni che cadono dalla sommità della chiesa. Questo è un complesso che, una volta sistemato, potrebbe valorizzare enormemente quella che ancora oggi è la prima strada di Piacenza, che viceversa si trova da lungo tempo in una situazione di completo abbandono.

Quindi, sono lieto (a parte la questione dell'infondatezza) del rilievo fatto dal collega. Penso che alla ripresa dei lavori un esame a fondo di questi problemi potrà farsi con assoluta serenità, per superare le difficoltà affiorate e giungere ad una soluzione.

**S A L E R N I**. Penso che le precisazioni dell'onorevole Sottosegretario Colombo abbiano contribuito, diciamo così, a sdrammatizzare la situazione.

Comunque, mi pare che non vi siano dubbi — questo è il punto che desidera-

mo chiarire — che nessuno di noi ha inteso menomamente recare offesa nè al Gruppo comunista, nè tanto meno al collega Bertoli. Il collega sa che in occasione di un provvedimento che lo interessava (e anche il Presidente me ne darà atto) e del quale io ero relatore, ho chiesto per ben due volte che il provvedimento stesso non venisse discusso data l'assenza del collega.

Pertanto, l'approvazione del disegno di legge n. 1772 non deve assolutamente intendersi una mancanza allo spirito di correttezza di rapporti tra maggioranza e opposizione che ha sempre regnato in seno alla Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Vorrei anche io intervenire a titolo di chiarimento.

Essendo stata, giovedì scorso, rinviata la discussione del disegno di legge, pensavo che fosse opinione di tutti che l'esame del medesimo potesse proseguire nella seduta odierna. Oggi, esaurito l'esame di altri disegni di legge, il sottosegretario Colombo, pur non facendo una richiesta specifica, mi ha fatto osservare che vi erano quattro disegni di legge ai quali il Dicastero che egli rappresenta era interessato.

Qui confesso, se c'è stata colpa, l'involontarietà di essa. Sono rimasto un po' stupito quando ho visto l'ordine di collocazione dei provvedimenti all'ordine del giorno. Posso dire che avrei rinviato, avrei mandato a cercare il collega, se avessi conosciuto l'impegno: il rispetto che ciascuno di noi ha per ogni collega — e come se lo merita il valoroso collega Bertoli — l'avrebbe imposto come un dovere gradito.

Dico questo per chiarire che non era in me la minima intenzione di fare un « colpo di mano », cioè di approfittare dell'assenza del senatore Bertoli per far approvare il disegno di legge. E condivido quanto è stato detto dall'onorevole Sottosegretario. Qui vi è un ordine del giorno che non sarà accresciuto di nulla. Se c'è qualcosa che deve essere visto congiuntamente, prego di dirmelo subito. Vi è materia che interessa un po' tutti i colleghi.

**B E R T O L I .** Prendo atto delle dichiarazioni fatte; non ho ragione per non

ritenerle sincere. Evidentemente vi è stato un equivoco.

Il sottosegretario Colombo ricorderà che prima del colloquio avuto l'altro giorno ve ne erano stati altri nei quali credo di aver parlato non solo del provvedimento che riguarda Santa Chiara, ma anche di tutti gli altri. Forse il Sottosegretario non ha ricordato o non ha compreso bene. Il mio risentimento è dipeso da questo: ero perfettamente convinto che l'intesa tra me e l'onorevole Colombo fosse nel senso di un pre-esame dei provvedimenti, anche perchè spesso in Commissione un esame spinto fino a certi particolari non è possibile; sarebbe bene che, almeno per alcuni disegni di legge, si considerassero preventivamente, a titolo di chiarimenti, determinati elementi tecnici. Evidentemente mi sono sbagliato: io credevo che l'accordo fosse in un senso, il Sottosegretario credeva che fosse in un altro senso. Ecco l'equivoco.

Comunque ritengo necessario che prima di procedere alla discussione di qualsiasi provvedimento del genere all'ordine del giorno, vi sia un pre-esame da parte della Commissione.

**C U Z A R I .** Non comprendo perchè.

**B E R T O L I .** Devo dire che la proposta di un pre-esame non è venuta soltanto da parte mia, ma anche da parte dell'onorevole Colombo quando si è parlato in modo particolare del provvedimento sul convento di Santa Chiara.

Io ritengo che procedendo nel modo suggerito si semplificherebbe molto il nostro lavoro. Vi possono essere elementi di carattere tecnico sui quali si desidera avere notizie precise; spesso le informazioni che provengono da varie fonti sono contraddittorie. Sarebbe bene, secondo il mio avviso, avere una informazione completa sui vari argomenti prima della discussione in Commissione, in modo che i nostri lavori possano svolgersi con la massima celerità.

Comunque, ripeto, se la Commissione ritiene che non si debbano avere contatti preliminari, non insisto. Nel caso che invece ritenesse utili tali contatti, faccio presente che ogni collega può intervenire; non si

tratta di contratti tra me e il Sottosegretario.

È necessario fare un esame di tutti i provvedimenti che riguardano cessioni di beni demaniali. Credo che questo esame non possa essere fatto completamente prima della chiusura del Senato per le ferie estive e quindi dobbiamo rimandarlo alla riapertura.

Detto questo, non ho niente da ritirare rispetto alle cose che ho dette, perchè in realtà io partivo da un punto di vista che corrispondeva alla condizione di una intesa perfetta, completa, reciproca, univoca fra me e il sottosegretario Colombo, che invece, evidentemente, non è stata.

D E L U C A . Ho chiesto di parlare in relazione alle ultime dichiarazioni del collega Bertoli. Io mi ero proposto di chiedere se si potesse discutere il disegno di legge n. 1719 e ne avevo anche parlato, in precedenza, all'onorevole Sottosegretario. Non intendo arrecare nessuna turbativa all'accordo di natura generale, perchè convergo con quello che ha detto il senatore Bertoli. Voglio domandare soltanto se il discorso vale anche per questo provvedimento numero 1719.

B E R T O L I . Direi specialmente per quello.

P R E S I D E N T E . Devo dire, a questo proposito, che non abbiamo avuto il piacere di vedere qui il collega Gigliotti perchè è indisposto: egli mi ha pregato di fare in modo che la discussione avvenga quando è presente anche lui. Per ragioni di riguardo nei suoi confronti, chiederei che non si discuta quel provvedimento.

D E L U C A . Non ho nulla da eccepire. Se il provvedimento fosse discusso, probabilmente i colleghi Gigliotti e Bertoli non avrebbero da eccepire nulla in merito ad esso. Bisognerebbe discuterlo per poter dimostrare che i timori non sono fondati. Siccome io guardo il provvedimento anche nel merito, sono convinto che, se si discutesse, si eliminerebbero tutti i timori. Comunque, va bene: non insisto.

F O R T U N A T I . L'incidente che è accaduto dispiace profondamente anche a me, e non solo per le ragioni che ha detto il collega Bertoli. Io mi sono sforzato di far presente in maniera abbastanza chiara il nostro pensiero. In fondo, debbo ritenere che diversi colleghi della maggioranza la pensassero come me. La cosa mi dispiace, anche perchè v'era stato l'incontro tra il senatore Bertoli e il sottosegretario Colombo e pertanto, quando è stato messo in discussione il disegno di legge n. 1772, io ritenevo che su questo punto si dovesse esprimere soltanto un giudizio di merito puro e semplice. Se avessi saputo che le cose stavano diversamente, evidentemente avrei chiesto il rinvio, anche se non eravamo, dal punto di vista formale, in condizione di poter determinare un rinvio. Comunque quanto è accaduto dispiace perchè, quando avvengono, queste cose rischiano di lasciare degli strascichi nei nostri rapporti.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero dire solo una parola per confermare la completa disponibilità del Governo specialmente in una materia in cui gli elementi tecnici hanno la prevalenza; e quando dico « disponibilità » intendo dire far conoscere a tutti i componenti della Commissione gli originali delle stime fatte dagli Uffici tecnici erariali e gli esami delle singole piantine, sia o meno contraente un Ente religioso; anche per un senso di rispetto alla Commissione, che la Commissione stessa ha tutto il diritto di chiedere. So bene che questo è un argomento che possiamo benissimo paragonare ad un terreno minato, ma vorrei fugare ogni dubbio, nel modo più amichevole possibile, sulla linearità del rapporto che si era instaurato con i colleghi Bertoli e Fortunati e, che anch'io condivido. Si è trattato di uno spiacevole equivoco e ciò è dimostrato anche dal fatto che per il disegno di legge numero 1453 relativo all'ex convento di Santa Chiara di Piacenza e per quello n. 1719 che interessa i salesiani e che è stato oggetto di una lunga discussione al Consiglio comunale di Roma, per cui il collega Gigliotti ha chiesto che venisse esaminato quando egli fosse presente in Commissione, non ho

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)141<sup>a</sup> SEDUTA (25 luglio 1967)

chiesto la discussione, pur essendo iscritti all'ordine del giorno prima del disegno di legge n. 1722 ed avendo pertanto, rispetto a quest'ultimo, un diritto di precedenza. Quindi, confermo la disponibilità del Governo sul piano tecnico. Anzi, se vogliamo far sì che questo discorso, questo nostro *fair play*, si riferisca a tutti i rapporti di compravendita di beni demaniali riguardanti ordini religiosi, parrocchie, eccetera, io non ho alcuna difficoltà da opporre; anche perchè è bene evitare di portare in Aula questi provvedimenti. È anche interesse del Governo far sì che una certa opposizione di carattere politico possa essere sciolta, tanto più se si tratta di questioni di carattere tecnico, perchè sarebbe inutile tenersi molto rigidi in Commissione quando c'è la possibilità di andare in Aula.

Ecco perchè dico che è stato un equivoco e, per conto mio, uno spiacevole equivoco, fra l'altro suffragato dalla discussione dell'altra volta quando la Commissione ha approvato il provvedimento relativo alla parrocchia di San Ulderico di Parma, che interessava anche in piccola parte il comune di Parma ma per l'80 per cento evidentemente interessava i salesiani.

**P R E S I D E N T E .** Nei termini ampi nei quali è stata chiarita questa, per tutti spiacevole, situazione che si è verificata, io dichiaro che la questione è chiusa.

Prima di passare all'esame di altri disegni di legge debbo dare una comunicazione. Informo la Commissione che, secondo una comunicazione fatta pervenire dalla Presidenza del Senato, il bilancio dello Stato per il 1968 sarà presentato al Senato alla fine del corrente mese. Il 7 settembre il bilancio sarà trasmesso alle Commissioni permanenti, che dovranno essere convocate entro il 12 settembre per dare inizio all'*iter* della discussione del suddetto documento.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Cessione in favore dell'Ente nazionale idrocarburi dell'immobile di proprietà dello Stato denominato « ex Polve-**

**riera di Panigaglia » sito in comune di Portovenere » (2324)**

**P R E S I D E N T E , relatore.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessione in favore dell'Ente nazionale idrocarburi dell'immobile di proprietà dello Stato denominato « ex Polveriera di Panigaglia » sito in comune di Portovenere ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

I colleghi certamente ricorderanno la polemica che sorse in Italia, nello scorso anno, ad opera dell'organizzazione « Italia nostra », che si occupa della tutela del paesaggio e dei monumenti in Italia, circa la cessione all'ENI di una proprietà immobiliare dello Stato, denominato « ex Polveriera di Panigaglia », da destinare ad impianto per la gassificazione del metano trasportato in Italia dalla Libia con navi metaniere. Senonchè il 10 luglio del corrente anno il Governo ha presentato al Senato il presente disegno di legge, del quale illustrerò brevemente le caratteristiche essenziali.

Il disegno di legge al nostro esame si propone la vendita all'ENI di un compendio di proprietà dello Stato, che in parte è già stato assunto nella consistenza dei beni patrimoniali disponibili. Scopo di tale vendita è l'installazione di un impianto per la gassificazione del metano in una zona la cui ubicazione è tale da consentire l'estensione del servizio di distribuzione del gas naturale alla fascia costiera della Toscana, sinora esclusa da tale servizio per la notevole distanza dai giacimenti, con il che si contribuirebbe a meglio equilibrare la disponibilità di gas naturale tra le Regioni italiane. Infatti — come è detto nella relazione introduttiva al disegno di legge — dopo la realizzazione dei metanodotti del Sud, attualmente in costruzione, la Toscana rimarrebbe l'unica tra le Regioni aventi considerevole potenziale industriale a non poter fruire di forniture di gas naturale.

Credo sia superfluo ricordare ai colleghi che la nostra situazione nel campo dell'utilizzo dei gas naturali nel Nord Italia è

da giudicare alquanto precaria. Mentre l'Ente di Stato ha costruito impianti di distribuzione e metanodotti, che in Europa sono stati il segno di una tecnica la più avanzata e che sono quindi in grado di assolvere ancora per molti anni alla loro funzione, i giacimenti di metano esistenti nell'Italia settentrionale stanno purtroppo rapidamente esaurendosi con la prospettiva quindi — se non si prenderanno adeguati provvedimenti — di vederli inutilizzati nel giro di pochi anni.

Pertanto, data la necessità di un aumento immediato degli approvvigionamenti, l'ENI ha stipulato già da tempo un contratto con la ESSO International Inc. e con la Mediterranean Standard Oil Co. per l'acquisto di gas naturale di origine libica alla cui ricezione e rigassificazione intende appunto destinare il compendio in questione.

Approfitto peraltro dell'occasione per ricordare la politica di diversificazione delle fonti di approvvigionamento — della quale va dato atto — già da tempo iniziata dall'ENI: sono stato anzi proprio io, in qualità di Ministro del commercio estero, che per primo, su suggerimento del ministro Vanoni, misi a disposizione i fondi per le prime ricerche dell'ENI nel Sinai. A quel tempo non si credeva alle iniziative dell'Ente, ma in seguito si dovette riconoscere che in molti casi i risultati ottenuti, se non eccezionali, sono stati indubbiamente buoni. Sempre l'ENI inoltre è stata, per così dire, la protagonista di un accordo, ancora sotto esame, per un approvvigionamento di gas naturali con l'Unione Sovietica.

Con il presente disegno di legge viene quindi autorizzata la cessione all'Ente nazionale idrocarburi del compendio di proprietà dello Stato, denominato « ex Polveriera di Panigaglia », di circa 120.000 metri quadrati, parte del quale dovrà subire lavori di escavo e trasformazione perchè la zona pianeggiante è inferiore a quella richiesta dagli impianti. Su tale area l'ENI intende costruire un terminale per la ricezione nonchè impianti per lo stoccaggio e la rigassificazione di gas naturale liquefatto per un quantitativo all'incirca pari al 30 per cento della produzione attuale. Evidentemente que-

sto potenziamento delle energie motrici costituirà uno degli elementi non indifferenti di spinta dello sviluppo economico del nostro Paese.

Per le considerazioni suesposte ritengo che sia senz'altro opportuno procedere all'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge, mentre per quanto si riferisce all'articolo 2 ne suggerirei la soppressione, in quanto tale articolo prevede l'assegnazione di parte del ricavato della vendita di cui trattasi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Sono del parere infatti — come molto opportunamente in una precedente occasione ebbe a precisare il Sottosegretario di Stato Colombo — che il ricavato delle cessioni di beni demaniali debba essere accreditato totalmente al Ministero del tesoro, al quale potranno poi rivolgersi i vari Ministeri per avere quei fondi di cui dovessero sentire il bisogno. In altre parole, non ritengo che questa specie di piccolo mercato familiare di un Ministero, che acconsente alla dismissione e alienazione di beni demaniali ad esso concessi in uso, purchè il ricavo venga direttamente assegnato all'accrescimento degli stanziamenti del proprio bilancio, possa essere tollerato nell'ambito della contabilità dello Stato.

Concludo quindi la mia relazione invitando la Commissione a voler approvare il disegno di legge in esame con la soppressione dell'articolo 2 da me suggerita.

**B E R T O L I .** La relazione dell'onorevole Presidente è stata indubbiamente molto precisa, dettagliata e, come sempre, esauriente: non è chiara però, dal punto di vista, per così dire, dell'intenzione di chi ha proposto il disegno di legge, l'utilità di questa vendita.

Per quanto si riferisce all'incremento della produzione degli idrocarburi e alla funzione dell'ENI possiamo in linea di principio anche essere d'accordo: ci sembra però che connesse al presente provvedimento sorgano altre questioni estremamente importanti.

La prima, in un certo senso, si ricollega al rispetto dell'autonomia degli enti locali, di cui la Commissione finanze e tesoro del

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)141<sup>a</sup> SEDUTA (25 luglio 1967)

Senato mi pare che sia sempre stata gelosa custode. Può darsi peraltro che sia il relatore che il rappresentante del Governo siano in grado di darmi ulteriori chiarimenti in ordine alle seguenti domande: esiste nel comune di Portovenere un piano regolatore? In caso affermativo, le aree considerate dal disegno di legge a che cosa sono destinate nel piano regolatore? Oltre al piano regolatore comunale vi è forse anche un piano intercomunale o comprensoriale? Come si inserisce questa iniziativa nella programmazione economica al livello regionale? Come si inserisce questa iniziativa nella pianificazione nazionale anche in rapporto ad attività dell'ENI che non riguardino soltanto le zone dell'Italia centro-settentrionale, ma anche le zone dell'Italia meridionale? Questi sono i problemi che sorgono e che dovrebbero essere discussi dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

Pertanto, io prego l'onorevole Sottosegretario e il relatore di informarci possibilmente sulla soluzione di questi problemi; nel caso in cui le informazioni non fossero tali da consentirci di prendere una coscienza determinata, io penso che sarebbe necessario rinviare la discussione del disegno di legge a quando gli elementi richiesti saranno acquisiti dalla Commissione.

SALERNI. Condivido le considerazioni svolte dal collega Bertoli e mi associo a lui anche per il meritato elogio rivolto al signor Presidente per la sua brillante relazione.

Io sono preoccupato, onorevoli colleghi, non della cessione in sè e per sè, che potrebbe essere anche vantaggiosa ai fini che essa si propone, cioè di incrementare i metanodotti anche in relazione alle previsioni di insufficienza del prodotto cui ha fatto riferimento il relatore, ma di dovere inquadrare, come dice il senatore Bertoli, questa questione del metano nel piano economico nazionale che abbiamo recentemente approvato, il quale prevede anche una rete di metanodotti nell'Italia meridionale.

Ora, se si trattasse di allocare i depositi o gli impianti di metanodotti di fronte a quelli esistenti, in relazione alla produzio-

ne locale, regionale, territoriale, sarei d'accordo, anzi direi di andare avanti senz'altro. Ma se ho ben capito, dovremmo acquistare il prodotto in Libia e trasportarlo in Liguria e questo mi preoccupa anche agli effetti dei costi, perchè incorreremmo negli stessi inconvenienti che si sono verificati in seguito all'approvazione della legge per l'acquisto del sale industriale.

Pertanto, mi associo alla conclusione del senatore Bertoli, nel senso di approfondire meglio come stanno le cose anche in relazione alle risorse metanifere dell'Italia meridionale e quindi di soprassedere nella decisione in attesa che siano acquisiti dalla Commissione gli elementi necessari.

PIRASTU. Questo disegno di legge presenta due aspetti, di cui uno, se dovessimo approfondirlo, darebbe luogo ad una discussione molto lunga e complessa. Voglio dire, in altri termini, che se dovessimo affrontare il problema della rete dei metanodotti dell'ENI, evidentemente dovremmo trattare un problema che riguarda tutta la rete dei metanodotti che si stanno progettando e quindi sarebbe una discussione molto impegnativa che richiederebbe anche una relazione da parte del Ministro.

Quanto poi alla questione del petrolio libico, il contratto con la ESSO è stato già stipulato, quindi il problema non è di vedere se il contratto è discutibile o meno, perchè a mio parere è discutibile comunque, data la situazione internazionale; è un problema soltanto di metanodotti, di posti dove si deve fare lo stoccaggio e la ricezione. E questo è un aspetto.

C'è poi l'altro aspetto, accennato dal collega Bertoli, che è ugualmente importante. Ammesso che non vogliamo discutere su tutto il problema dei metanodotti, ammesso che il contratto con la ESSO è stato già stipulato, si tratta di vedere se questa scelta da parte dell'ENI è accettabile o meno nel senso cui si riferiva il collega Bertoli. Il comune di Portovenere e i comuni dei dintorni sono stati consultati? È stato interpellato il Comitato regionale per la programmazione della Toscana? Qual'è il suo parere? Evidentemente non possiamo ap-

provare in questo momento un provvedimento del genere, che avrà notevoli conseguenze non solo di carattere economico, ma anche per quanto concerne il paesaggio ed altre attività, senza avere una esatta cognizione di tutti questi elementi.

Pertanto, se non in relazione all'aspetto dei metanodotti che richiederebbe una discussione approfondita sulla base di una relazione del Ministro delle partecipazioni statali, che ovviamente non possiamo fare alla vigilia delle ferie estive, quanto meno in relazione a questo secondo aspetto è necessario soprassedere per conoscere quali sono stati i pareri espressi dai Comuni interessati e dal Comitato regionale della programmazione.

Per quello che concerne l'articolo 2, mi trovo d'accordo con quanto ha detto il senatore Martinelli. Credo che non possiamo approvare l'articolo 2 nei termini in cui è stato presentato, ma penso che debba essere comunque modificato.

**L O G I U D I C E .** Il collega Salerni nel suo intervento ha concluso con una proposta di sospensiva chiedendo se questo provvedimento si inserisce nelle direttive della programmazione economica nazionale.

Ora, io dico subito che il problema che egli ha prospettato in un certo senso è già superato non solo dal contratto che l'ENI ha stipulato per l'acquisto di questa materia prima, ma soprattutto da una deliberazione del Consiglio dei ministri il quale nella riunione del 2 dicembre 1966, dopo avere esaminato gli aspetti tecnico-economici dell'opera, ha autorizzato l'attuazione dell'opera stessa. Dobbiamo quindi presumere che quando il massimo organo governativo ha esaminato la questione ed ha approvato il progetto predisposto dall'ENI, certamente esso ha tenuto conto delle ragioni che stanno alla base della preoccupazione del senatore Salerni.

**P I R A S T U .** E delle nostre preoccupazioni espresse dal collega Bertoli?

**L O G I U D I C E .** Mi sto riferendo alla preoccupazione espressa dal senatore

Salerni e alla sua proposta di sospensiva, richiamando la delibera che ha impegnato tutto il Governo alla presentazione di questo disegno di legge, perchè per dare esecuzione a quella delibera occorreva praticamente uno strumento tecnico qual'è appunto la legge.

Quindi, per quanto riguarda noi della maggioranza siamo tranquilli e sotto questo profilo la proposta di sospensiva non la riteniamo opportuna.

Rimane la richiesta di chiarimenti formulata dal senatore Bertoli, per quanto concerne gli enti locali — e quando parlo di enti locali mi riferisco ai Comuni — ai fini dell'esistenza o meno del piano regolatore, e ritengo che sia utile avere delle informazioni al riguardo. Dopodichè il disegno di legge si potrà senz'altro approvare con la soppressione dell'articolo 2 implicitamente proposta dal senatore Martinelli.

**F O R T U N A T I .** Vorrei sapere se la scelta dell'ENI in quella zona è o non è una scelta casuale. Se l'ENI avesse lì altri impianti, qualche maggiore perplessità potrebbe sorgere; se invece non li avesse, la questione, almeno per quanto mi riguarda, susciterebbe minori perplessità. La campagna svolta da « Italia nostra » non era nei confronti di qualcosa da realizzare, ma per cose che già esistevano. Senonchè il collega Valsecchi dice che tale battaglia non era rivolta a questo progetto.

**P R E S I D E N T E , relatore.** Prima di dare la parola all'onorevole Sottosegretario, vorrei sforzarmi anche io, nella mia qualità di relatore, di rispondere ad alcuni dei quesiti che sono stati posti.

Il primo, posto dal collega Bertoli e condiviso dai colleghi Salerni e Pirastu, riguarda la natura dei rapporti tra il demanio, proprietario di queste zone, e il comune di Portovenere che su tali zone potrebbe concepire progetti di urbanizzazione o di altro genere. È evidente che io non sono in grado, in questo momento, di rispondere ad un quesito di questo genere. Voglio però far presente che questi beni, e soprattutto la parte di essi che nei mesi di marzo e di aprile di que-

st'anno è stata dismessa dalla Marina militare, riguardava una conca che serviva alla Marina militare per il deposito di tutti i materiali pericolosi e dei rottami. È stato proprio per ragioni di sicurezza degli abitati che si è ritenuto di realizzare lì la costruzione di una stazione terminale, essendovi sempre un certo margine di pericolosità in tali stazioni terminali, nelle quali arriva del metano refrigerato a moltissimi gradi sotto zero, che deve essere portato alla pressione normale.

Ora, io non so che cosa abbia potuto stabilire nei suoi progetti l'Amministrazione di Portovenere; rimane però il fatto che per decine d'anni, fino, come dice la relazione, al mese di marzo '63 per una zona e fino al febbraio del '67 per un'altra, si trattava di zone vincolate dal demanio militare. L'onorevole Sottosegretario potrebbe forse dire qualcosa di più.

Vorrei ora riferirmi ad altri quesiti, cioè se si tratta di zona che risponda alle esigenze di distribuzione razionale di un servizio quale quello in questione e quale connessione vi sia tra la politica energetica prevista dal programma nazionale di sviluppo e il disegno di legge in esame.

Quanto a questo secondo quesito, vorrei ricordare ai colleghi ciò che è detto nel paragrafo 196 del programma di sviluppo, paragrafo che tratta appunto delle fonti di energia. A proposito del metano si legge: « La seconda decisione riguarda il rafforzamento della ricerca di idrocarburi all'interno, con estensione anche al mare territoriale, da favorire, attraverso l'integrazione del sistema legislativo, e la promozione della ricerca all'estero da parte di imprese nazionali.

« A questo ultimo scopo devono essere aumentate a garanzite le disponibilità finanziarie dell'ENI per l'attuazione, nel prossimo quinquennio, di un programma di ricerca ». Si dice poi:

« Per quanto riguarda il gas naturale, ci sono forti motivi per la continuazione di un apporto non marginale di questa fonte di bilancio energetico. Essa appare tuttavia condizionata dall'importazione per il prevedibile decremento futuro della produzione interna ». E ancora:

« Sussistono oggi sul mercato internazionale abbondanti disponibilità di gas naturale che, grazie all'evoluzione delle tecniche di trasporto, sono oggi acquisibili per il mercato interno a condizioni economiche competitive con le altre fonti di energia. L'importazione di metano può essere realizzata sia attraverso la costruzione di condotti, sia attraverso speciali navi per il trasporto di metano allo stato liquido. L'adozione dell'una o dell'altra soluzione dipenderà, oltre che dalla soluzione di specifici problemi tecnici, dalle condizioni di prezzo, di stabilità e di sicurezza degli approvvigionamenti che potranno essere assicurati ». Si aggiunge poi che sotto il profilo della diversificazione delle fonti di energia è meglio attingere alle fonti più larghe.

Ora, io mi domando se questo programma riguarda il disegno di legge in esame: non lo riguarda nominativamente, ma direi, specificamente sì, perchè vi è persino l'accenno alle navi metaniere, e, per quel che mi è stato riferito e che mi risulta, le prime navi metaniere saranno costruite in Italia per questo servizio.

Per quanto riguarda i rapporti con il piano regolatore di Portovenere, debbo far presente che qualsiasi Comune che preveda l'utilizzo di terreni demaniali deve quanto meno mettersi in contatto con il demanio e, se il demanio non ha notizie di questo genere, qualsiasi ipotesi sarebbe estremamente vaga.

Circa la connessione tra questo disegno di legge e il programma di sviluppo, ripeto: il programma dice che dobbiamo potenziare l'ENI, ricercare al massimo le nostre energie all'interno, ma soprattutto dice che si deve attingere a quelle che sono le disponibilità all'esterno. Che queste possibilità siano manovrate dall'Ente di Stato, il quale può, con ciò, uniformare la sua politica dei prezzi, mi pare risponda ad un criterio di ottima amministrazione pubblica. Ritengo pertanto che questo disegno di legge corrisponda pienamente a ciò che è adombrato nella programmazione.

A R T O M . Vorrei chiarire un equivoco che è sorto facendo la critica al disegno di legge. Non si tratta di speculazione. Non si

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)141<sup>a</sup> SEDUTA (25 luglio 1967)

critica l'iniziativa di portare metano liquefatto, fornito dalla ESSO, dalla Libia in Italia; nè si contesta che l'ENI, stipulando questo grosso contratto con una delle famose « sette sorelle » con cui ha combattuto ieri, abbia fatto cosa che non può rientrare nel piano di sviluppo economico.

Il problema è un altro. La Sovrintendenza ai monumenti e il Ministro della pubblica istruzione Gui hanno sollevato l'eccezione che l'impianto dell'ENI, creato in quella caletta, verrebbe a guastare uno dei punti più belli di tutta la riviera ligure. Portovenere è una zona incantevole, che non ha confronti in altre parti della riviera; e noi proprio in quel punto, in quella caletta che l'utilizzazione da parte della Marina aveva per fortuna salvato dalla devastazione, anche perchè era stata usata in modo da non modificare le linee del paesaggio nell'intento di sfuggire ad eventuali ricerche nemiche, andiamo a creare un centro industriale con serbatoi che superano i trenta metri di altezza. È proprio la bellezza estetica della zona che verrebbe guastata: e di fronte a questo scempio è insorto il ministro Gui, il quale, forte del parere degli Uffici addetti, ha scritto sull'argomento delle lettere che sono apparse con la sua firma su alcuni giornali, mi pare anche sul *Corriere della sera*.

**P R E S I D E N T E , relatore.** Ma l'onorevole Gui, come facente parte del Consiglio dei ministri, ha approvato la realizzazione del progetto.

**A R T O M .** L'opposizione del comune di Portovenere non è determinata dal fatto che esiste o si vorrebbe fare un piano regolatore che prevede la creazione di quartieri abitati in quel luogo o un diverso sfruttamento della zona, perchè non si ha un grosso sviluppo demografico; il comune di Portovenere si oppone unicamente perchè l'impianto dell'ENI guasterebbe la bellezza del paesaggio.

**P R E S I D E N T E , relatore.** Guardi che, data la posizione, non si vedrebbe dal mare.

**A R T O M .** Quando, per incarico dell'IRI, sono stato presidente di una società che era proprietaria di un albergo di Portovenere, mi sono recato molte volte nella zona e quindi la conosco.

Si possono trovare infinite altre soluzioni: la riviera toscana ne presenta alcune. Lo stesso comune di Livorno ha offerto terreno e canali per creare l'impianto, ma siccome l'ENI si è impuntato nella sua scelta e non ha voluto retrocedere, si va a guastare uno dei posti più belli che ci siano in Italia, e senza nessuna ragione. Noi non poniamo la questione dell'utilità nazionale dell'affare, ma diciamo che questo affare può essere realizzato in un altro modo, in un modo più utile e più valido.

**S A L E R N I .** Anche nella stessa zona?

**A R T O M .** Nella stessa zona non direi.

Quindi io ritengo veramente che un rinvio dell'approvazione del provvedimento sia necessario nel modo più assoluto.

**P R E S I D E N T E , relatore.** Onorevole collega Artom, per quanto riguarda altre sue considerazioni penso che le risponderà l'onorevole Sottosegretario; io desidero risponderle esclusivamente in merito al riferimento che ella ha fatto ad una lettera del Ministro della pubblica istruzione pubblicata un certo giorno su un giornale del nord. È pur vero, però che la realizzazione del progetto nella località prescelta — come dice la relazione governativa sul disegno di legge — è stata autorizzata dal Consiglio dei ministri, nella riunione del 2 dicembre 1966, in considerazione delle ragioni tecniche ed economiche su descritte, nonché dell'importanza primaria che l'impianto riveste ai fini dell'economia nazionale. Non c'è dubbio che il Consiglio dei ministri ha deliberato su questo provvedimento; se all'unanimità o a maggioranza nessuno di noi è tenuto in questo momento ad indagare.

Quindi ella può cavarsi qualche piccola soddisfazione personale nei confronti del Ministro della pubblica istruzione. Ma di

fatto risulta che il Consiglio dei ministri ha autorizzato la realizzazione del progetto.

A R T O M . Mi permetto di replicare. Il Ministro della pubblica istruzione ha espresso non un'opinione personale ma il parere dei suoi Organi tecnici, che avevano espresso un voto a cui l'onorevole Gui si è poi associato. E che lo stesso Ministro non abbia cambiato opinione è dimostrato da quel passo della relazione governativa che ella ha letto, in cui si parla di ragioni tecniche ed economiche ma non si dice nulla circa la non esistenza di un danno al paesaggio. Il silenzio della relazione governativa su tale argomento sta ad indicare che la deliberazione è stata presa contro il parere degli Organi addetti alla tutela del paesaggio.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Devo dire che ogni qualvolta il Consiglio dei ministri delibera, adotta la soluzione che ritiene migliore per l'interesse del Paese. È evidente che ci possano essere anche considerazioni di altro tipo, ma è da escludere che la decisione che il Consiglio dei ministri ha adottato non possa rappresentare per il Paese la migliore soluzione del problema preso in esame.

A R T O M . Solo dal punto di vista tecnico-economico, però.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Era inevitabile che un provvedimento di questo genere fosse oggetto di una grossa discussione poichè investe problemi di natura politica ed economica sul piano generale. Si tratta di un investimento notevole in termini quantitativi ed anche qualitativi, appunto per la sua peculiarità.

Devo dire, sottolineando le osservazioni già fatte dal relatore, che noi constatiamo come l'utilizzazione del metano nel nostro Paese, soprattutto in alcuni settori dell'industria, ha una accelerazione notevolissima, tanto che in alcune zone, data la carenza determinatasi, si è dovuto arrivare alla differenziazione dei vari impieghi, con-

sentendo soltanto quelli nobili in senso sociale, vale a dire per gli usi domestici e della petrolchimica, mentre prima il metano veniva usato anche a mo' di combustibile. Di conserva constatiamo la continua insistenza per allargare la rete dei nostri metanodotti. In una recente riunione, mi pare di quindici giorni fa, il CIPE ha approvato un piano progettato dall'ENI per costruire nel nostro Paese una rete completa di metanodotti, estesa a tutto il territorio nazionale, così da dotare anche le zone economicamente depresse di questa importantissima materia prima, indispensabile per attuare una vera politica di sviluppo e di rinascita. La rete di metanodotti, che prima era concentrata in particolare nel nord, dove sono stati trovati i primi giacimenti e dove sono localizzate le più importanti forme di utilizzazione, è stata allungata e diramata per l'intero stivale, facendo un salto nella Calabria e anche nella Sicilia, toccando Catania, Messina, Palermo e giungendo fin nella parte occidentale dell'isola. Cioè ci troviamo davanti ad una vera e propria scelta di politica economica importantissima, per cui anche il fattore urgenza ha la sua importanza.

Davanti a questo continuo sviluppo dell'impiego di metano e all'aumento di metanodotti, constatiamo come purtroppo le riserve italiane vadano sempre più diminuendo, e non solo nella zona padana, ma anche nell'Italia centrale, meridionale e nella Sicilia, dove le riserve trovate non sembrano tali, in termini quantitativi, da poter sostenere lo sviluppo della nostra economia. È importante, pertanto, potersi approvvigionare sul mercato internazionale, vuoi mediante installazione di nuovi metanodotti (rifornimento di tipo statico), vuoi attraverso apposite navi, così da non restare vincolati ad una unica fonte di rifornimento. Infatti, avendo nel nostro Paese una stazione di deliquescenza di gas naturale, abbiamo possibilità di attingere dai mercati olandesi, inglesi, eccetera. Di qui l'esigenza d'installare questo impianto capace di portare il metano dallo stato liquido a quello gassoso e quindi renderlo tale da potere

essere immesso nella nostra rete di consumo. Sorge, quindi, il grosso problema: perchè in Toscana?

A R T O M . Veramente non è Toscana, ma Liguria!

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anzitutto perchè la Toscana è una delle regioni isolate da queste grandi dorsali; in secondo luogo, per le particolari caratteristiche geografiche della zona; in terzo luogo, perchè è un punto centrale della rete dei metanodotti, per cui dovendo immettere nuove energie nella rete stessa, è evidente che sarebbe illogico immetterle in testa o in coda.

È stato osservato: perchè installare un simile impianto in una zona che può essere sfruttata in termini turistici?

Questa osservazione non è esatta, tanto è vero che la zona era stata utilizzata per usi militari. Del resto gli stessi organismi economici della zona, dinanzi alla necessità di incrementarla, posti davanti all'alternativa se scegliere una economia di tipo turistico o un altro tipo di economia, hanno deciso per un indirizzo di tipo misto che, oltre all'incremento turistico, vede nascere un grosso polo di sviluppo che permetterà uno sviluppo sia in termini economici che di tipo occupazionale.

Sono cadute le remore a tutti note da parte del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del turismo, i quali in via primaria cercano di tenere presente quella che è la funzione di tipo specifico, funzione che però deve essere portata a livello di sintesi nell'organo competente, cioè il Consiglio dei ministri e il Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Per i motivi esposti, dichiaro che la scelta della località è stata ottima sia in termini economici che di sviluppo: la zona non solo non verrà deturpata, ma tale iniziativa permetterà alla Toscana e all'ultimo peduncolo della Liguria di poter attuare una economia di tipo misto mediante l'incremento — ripeto — dell'attività turistica nei luoghi che meglio si prestano a questa determinata attività e mediante la creazione di

un polo di sviluppo che permetterà uno sviluppo in termini economici e di tipo occupazionale: attorno a questa zona sorgerà, evidentemente, una serie di piccole e medie aziende che questo complesso industriale dovrà servire.

Per quanto riguarda poi la proposta di modifica suggerita dal relatore all'articolo 2, dichiaro di essere favorevole: tutti i ricavi delle vendite di beni di proprietà dello Stato debbono affluire al Tesoro, perchè il patrimonio dello Stato è unico e sarà, quindi, in sede di distribuzione nei bilanci della spesa che verranno divisi sulla base delle esigenze e delle disponibilità esistenti.

In merito al Comune non ho notizie precise al riguardo; so soltanto che gli enti locali, le organizzazioni direttamente interessate, a livello economico ed occupazionale, si sono fatti parte diligente perchè il Governo decidesse per questa zona e non fosse sensibile a quelle pressioni che volevano che la scelta cadesse su una zona diversa.

A R T O M . Concordo con quanto lei dice, onorevole Colombo, solo che qui si tratta di La Spezia e non della Toscana.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non mi addebito un errore di geografia; ho aggiunto; « peduncolo ligure »!

A R T O M . La Spezia è eccentrica di fronte alla Toscana e l'opera avrebbe avuto la sua base più viva e palpitante attraverso la zona di Livorno dove ci sono vaste zone non abitate e quindi più idonee per l'installazione di un simile impianto.

B E R T O L I . Sono stato il primo ad avanzare non dico delle perplessità, ma delle richieste di informazione a proposito delle conseguenze economiche riguardo la programmazione, le conseguenze di tipo urbanistico riguardo l'autonomia dei Comuni, eccetera. Mi sembra, però, che le cose dette dal relatore e dall'onorevole Sottosegretario nel corso della discussione, e le informazioni assunte circa l'atteggiamento delle popolazioni di questa zona, siano tali

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)141<sup>a</sup> SEDUTA (25 luglio 1967)

da tranquillizzarci e far cadere le nostre perplessità. Dichiaro, pertanto, che siamo favorevoli all'approvazione del presente disegno di legge, naturalmente con le modifiche proposte.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata, per il prezzo di lire 630 milioni, la cessione all'Ente nazionale idrocarburi dell'immobile di proprietà dello Stato denominato « Ex Polveriera di Panigaglia », da destinarsi alla costruzione di un terminale per la ricezione, lo stoccaggio e la rigassificazione di gas naturale liquefatto.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

**C U Z A R I**. Dichiaro che mi asterrò dal voto.

**S A L E R N I**. A titolo rigorosamente personale, dichiaro di astenermi dalla votazione.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

#### Art. 2.

Parte della somma ricavata dalla vendita del compendio, per l'ammontare di lire 150 milioni, viene portata in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per essere destinata alle esigenze di immobili occorrenti ai servizi delle Forze armate.

Il Ministro del tesoro provvederà, con proprio decreto, alla variazione di bilancio.

Ricordo agli onorevoli colleghi che io stesso ho proposto in sede di discussione generale la soppressione di questo articolo.

**C O L O M B O**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette in proposito alla Commissione.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo, da me proposto, dell'intero articolo.

(È approvato).

**R O D A**. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

In seguito alle considerazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario di Stato, devo però dire che se avessi potuto seguire (e non l'ho potuto fare non per negligenza, ma perchè ero impegnato in Aula) tutta la discussione che si è svolta sul presente disegno di legge, questa mia astensione molto probabilmente si sarebbe tramutata in un voto contrario.

Mi chiedo infatti con sgomento per quanto ancora si continuerà a manomettere brutalmente, ingenerosamente, crudelmente le bellezze naturali del nostro Paese! So peraltro per conoscenza diretta della zona che con un minimo di buona volontà, pur rispettando le esigenze di carattere economico della cui validità non discuto, sarebbe stato possibile trovare una località che conciliasse appunto tali esigenze economiche con gli interessi della tutela del paesaggio.

Questo minimo di buona volontà non si è avuto!

Ebbene, quando ci si trova di fronte a scelte di tipo economico, io mi chiedo se non si debba in primo luogo tenere presente l'esigenza di vivere bene; e vivere bene, a mio parere, significa evidentemente vivere in un Paese dove ad ogni istante non sia necessario coprirsi gli occhi per non inorridire di fronte allo scempio che è avvenuto delle bellezze naturali.

Pertanto, pur se le dichiarazioni del rappresentante del Governo -- come ho già detto -- mi avrebbero portato ad emettere un giudizio negativo sul disegno di legge in esame, se ne avessi potuto seguire tutta la discussione, mi limito a dichiarare che mi asterrò -- ripeto -- dalla votazione.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge, il quale, in seguito alla soppressione dell'articolo 2 testè approvata, risulta composto di un unico articolo.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del limite di spesa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (2253) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite di spesa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 749, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale e, data l'assenza del relatore, senatore Pecoraro, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Onorevoli colleghi, la relazione che accompagna il disegno di legge, illustra molto chiaramente i motivi per cui il Governo ha presentato questo provvedimento.

Com'è noto, la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente la delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale, ed i relativi decreti presidenziali di attuazione n. 373 del 21 aprile 1965 e n. 749 del 5 giugno 1965, hanno previsto, parallelamente all'aumento dei compensi orari, per lavoro straordinario, una riduzione che è stata stabilita nella misura del 25 per cento nella prima fase del conglobamento — e cioè dal 1° gennaio 1965 al 28 febbraio 1966 — e nella misura del 37,50 per cento per il periodo successivo.

Le stesse disposizioni di legge hanno previsto che tali riduzioni non si applichino per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al « personale di esercizio » delle Aziende autonome dello Stato, semprechè ricor-

rano effettive esigenze di servizio, ma hanno stabilito tuttavia che la spesa relativa al lavoro straordinario per tutto il personale di ciascuna azienda non deve superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64, mentre per le aziende delle poste e delle telecomunicazioni non deve superare lo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1965.

Per quanto riguarda in particolare l'Amministrazione dei monopoli di Stato, l'applicazione di queste disposizioni ha provocato e provoca serie difficoltà per il regolare svolgimento dei servizi perchè, sebbene siano state applicate le prescritte riduzioni alle prestazioni straordinarie di tutto il personale degli uffici, si verifica che i fondi disponibili non sono sufficienti neppure per mantenere inalterate le prestazioni di quella piccola parte del personale addetto agli stabilimenti di produzione per i quali è assolutamente indispensabile avvalersi della possibilità di non applicare le riduzioni del numero di ore straordinarie.

Si tratta, per la massima parte, di impiegati addetti ai laboratori, alle officine ed ai più importanti magazzini delle manifatture tabacchi e delle agenzie di coltivazione tabacchi, impiegati che, in ragione di uno soltanto, a turno, per ogni laboratorio, officina e magazzino, devono necessariamente essere presenti sul posto di lavoro prima che inizi l'ingresso delle maestranze, e non possono allontanarsi se non dopo l'uscita dell'ultimo operaio, sia per effettuare la necessaria sorveglianza sia per poter procedere personalmente all'apertura e chiusura dei laboratori, eccetera, di cui sono responsabili.

Queste limitazioni dello straordinario hanno comportato per il suddetto personale una situazione non accettabile in quanto non può essere riconosciuto il compenso ad essi dovuto.

In particolare, si dice ancora nella relazione governativa, è da notare che, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al mattino si effettua, prima che inizi il lavoro, la manutenzione e lubrificazione dei macchinari, ed è evidente che se, per lo svolgimento di tali operazioni, si dovesse impiegare un tempo minore del ne-

cessario, i costosi impianti degli opifici andrebbero inevitabilmente soggetti ad avarie e precoce usura e, d'altra parte, qualora le operazioni di manutenzione venissero completate durante l'orario di lavoro, si verrebbe a sottrarre del tempo prezioso al funzionamento delle macchine, con insostenibile riduzione della produzione.

Si tratta di 420 unità di personale interessate a questo provvedimento, fra le quali sono compresi anche alcuni impiegati delle saline.

Pertanto, per le ragioni che ho esposto e per le altre che sono facilmente intuibili, raccomando alla Commissione l'approvazione di questo provvedimento d'iniziativa governativa, che si compone di due articoli: nell'articolo 1 si dispone che il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è aumentato per quanto riguarda l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di lire 42 milioni; nell'articolo 2 si dispone che alla copertura derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1967 sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'anno finanziario medesimo.

BERTOLI. Dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge, ma non per le considerazioni di carattere tecnico contenute nella relazione che accompagna il disegno di legge medesimo, la quale lascia estremamente perplessi, bensì per il fatto che per esigenze di servizio di carattere generale — e non per quelle esigenze specifiche indicate nella suddetta relazione — non è consentita un'applicazione rigorosa di

quelle disposizioni relative alla riduzione del lavoro straordinario.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è aumentato, per quanto riguarda l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di lire 42.000.000.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno 1967 sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 20,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari